CDXLIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1950

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17325

Disegni di legge:

(Trasmissione) 17325

(Deferimento a Commissioni permanenti) . . 17326

(Rimessione all'Assemblea) 17325

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 17326

Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (848) (Discussione):

MENGHI 17326

MACRELLI 17331

ROMANO Antonio 17336

OGGIANO 17343

BERLINGUER 17350

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 17356

Disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile » (139-B) (Discussione ed approvazione):

AZARA, *relatore* 17357

BERLINGUER 17357

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 17357

Interrogazioni (Annunzio) 17367

Relazione (Presentazione) 17325

Sull'ordine dei lavori:

FERRARI 17356

GAVINA 17356

PRESIDENTE 17356 17357

BO 17357

TONELLO 17357

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Caron per giorni 3. Se non si fanno osservazioni, si intende accordato.

Rimessione di disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, più di un quinto della 4ª Commissione permanente (Difesa) ha chiesto che il disegno di legge: « Onoranze ai Caduti della guerra 1940-45 » (816), già assegnato a detta Commissione in sede deliberante, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gasparotto ha presentato, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), la relazione sul disegno di legge: « Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, per la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio e per la revisione del trattamento economico accessorio » (1079).

Questa relazione sarà stampata e distribuita; il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime seduta.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso il seguente disegno di legge:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

sa del Ministero del tesoro ed al bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (settimo provvedimento) » (1106).

Comunico inoltre al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore alle lire 1.500 mensili » (1107), d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri;

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (1108);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (1109).

Seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che valendomi della facoltà di cui all'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87 milioni e 156 mila a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49 » (1093);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'aumento del capitale della società cinematografica per azioni " Cines " » (1092); « Disposizioni relative all'utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 » (1096);

dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria » (1095);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) il disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato petroli » (1094).

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Vigiani, Menghi e Carelli hanno presentato alla Presidenza un disegno di legge relativo alla proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione (1110).

Seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (N. 848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 848.

PRESIDENTE. Desidero avvertire il Senato che sono già iscritti a parlare su questo bilancio 19 oratori. Questo bilancio è l'ultimo di quelli presentati direttamente al Senato, ma ne rimangono ben otto trasmessi dalla Camera. Prego pertanto coloro che devono parlare che si attengano alla maggiore sobrietà e concisione, e soprattutto raccomando di non tornare su argomenti già illustrati e svolti.

Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al primo iscritto, senatore Menghi.

MENGHI. Onorevoli colleghi, la riprova, il termometro, direi, del consolidamento degli istituti democratici l'abbiamo soprattutto nel Dicastero della giustizia, il quale, con le riforme legislative e giudiziarie, tende ad adeguare le leggi alla nuova progrediente coscienza giuridica della Nazione. È, perciò, non lieve il compito che spetta al Guardasigilli, ed io sono certo che l'onorevole Piccioni da par suo, con la sua nota dottrina e con la sua esperienza di avvocato, risolverà i problemi relativi al suo Ministero bene e presto. Ma, ormai, è ora che il progetto sull'ordinamento giudiziario passi dal tavolo degli studiosi nelle aule parlamentari. E se è vero

che ieri uno stralcio di esso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, per cui va data ampia lode all'onorevole Piccioni, ciò è qualcosa, ma non è certo tutto quello che da vari anni si invoca dalla Magistratura e dal ceto forense. Si è già atteso troppo tempo e bisogna riguadagnarlo traducendo in una realtà palpitante questo ordinamento giudiziario. Per poi comprendere le difficoltà che il Ministro della giustizia deve superare va subito rilevato che, nel caso, non si tratta di una legge a carattere impiegatizio, ma di una legge eccezionale, la quale deve costituire una specie di statuto di uno dei tre poteri dello Stato, di quello giudiziario.

Fin dall'anno passato, nei discorsi alla Camera dei deputati ed al Senato tenuti rispettivamente il 7 e il 20 ottobre 1949, alla fine della discussione del suo bilancio, il compianto onorevole Grassi, rispondendo alle varie critiche sollecitatorie che gli pervenivano dai diversi settori politici, disse il 7 ottobre, testualmente: « Posso assicurare che il progetto è stato già predisposto insieme ad una relazione veramente magistrale del primo Presidente della Corte di cassazione, dottor Andrea Ferrara. Tale progetto trovasi ora all'esame del Ministero del tesoro — diceva sempre l'onorevole Grassi —; non voglio annunziare le cose prima che il Consiglio dei Ministri abbia esaminato questo disegno di legge, ma posso indicarvene le linee fondamentali, le quali sono, del resto, conformi ai princìpi della Costituzione. In altre parole non ritengo di tradire alcun segreto se vi espongo quelli che sono i punti essenziali della riforma che è stata elaborata ». E qui l'onorevole Grassi diceva: « 1) costituzione del Consiglio superiore su basi elettive (articolo 104 della Costituzione); attribuzioni delle competenze del Consiglio superiore, al quale spetta tutto quanto concerne la carriera, la disciplina e le guarentigie dei magistrati (articolo 105 della Costituzione); 2) rapporti tra il Consiglio superiore e il Ministro guardasigilli, come rappresentante del potere esecutivo e responsabile politico dinanzi al Parlamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (articolo 110 della Costituzione), con facoltà di controllo ispettivo e di promuovere azioni disciplinari (articolo 107 della Costituzione); 3) costituzione del Pubblico Ministero in ufficio unitario con a capo il Procuratore generale della Corte di cassazione, restante nell'ambito dell'ordine giudiziario, ma con compiti di collegamento con il Guardasigilli come esponente del potere esecutivo; 4) distinzione dei magistrati secondo le funzioni, con abolizione di gradi (articolo 107 della Costituzione) e con distacco della Magistratura dall'intero apparato burocratico dello Stato; 5) nuovo trattamento economico per completare l'indipendenza della Magistratura secondo il voto della Costituente del 28 gennaio 1947 ».

Ed aveva ragione. Egli era fervente propugnatore della riforma, ma il Ministro del tesoro purtroppo gli opponeva le difficoltà degli immancabili nuovi oneri finanziari. Non è da meravigliarsi, perchè di zuffe con il severo Ministro del tesoro, poderosamente in quest'Aula spalleggiato dal diligentissimo onorevole Paratore, ve ne sono spesso da parte dei vari Ministri, sempre alle prese con i loro bilanci, per gli stanziamenti e le variazioni. Mi si assicura che il progetto generale sulla Magistratura è passato in questi ultimi mesi nelle mani di altri Ministri e giustamente l'onorevole Piccioni lo ha voluto esaminare, *ab imis*, per imprimervi il sigillo del suo onorato nome. Più precisamente dirò che, se è vero cio che è stato comunicato dalla stampa, questo complesso riordinamento giudiziario è stato ora demandato per l'esame ad un consiglio di Ministri, con a capo naturalmente l'onorevole Piccioni. L'onorevole Piccioni stesso ci dirà se sarà portato sollecitamente al Consiglio dei Ministri per l'approvazione e se presto l'avremo nelle nostre Commissioni. Intanto non si può negare che abbiamo testè rivalutato gli stipendi degli impiegati dello Stato. Orbene, non è giusto che la categoria dei magistrati, che non debbono essere affatto confusi con gli altri impiegati dello Stato, per l'alta e delicata funzione cui sono chiamati dalla fiducia della Nazione, non è giusto, dico, che essi siano ancora lasciati nell'incertezza di una carriera che le nazioni straniere gareggiano a rendere ambitissima e dignitosa. Contemporaneamente alla emanazione di sicure norme per la carriera, va aggiunta la sistemazione economica che non deve essere più a stillicidio e di ripiego, ma definitiva ed organica. Credetelo pure, onorevoli colleghi, non è più il tempo di imporre ai magistrati la santa povertà. Eppure quanti eroismi di essi, per caso fortuito, abbiamo appreso, i quali hanno silenziosamente sofferto una onorata miseria, pur di mantenere immacolata la fiaccola della giustizia. (*Approvazioni*). Ma *ad impossibilia nemo tenetur* e qualche volta la corda troppo tesa si può spezzare. Abbiamo, perciò, il dovere di creare agli amministratori della giustizia una nuova vita, ed a ciò potremo perve-

nire se accoglieremo i loro *desiderata* economici e morali espressi nel Congresso di Firenze. Faccio notare agli onorevoli colleghi che l'amministrazione della giustizia grava, sì e no, con il tre per cento sulle disponibilità dello Stato. I magistrati sono poco meno di cinquemila, non allontanandosi certo di molto dal numero esistente nel 1870, quando l'Italia contava meno della metà dei suoi abitanti attuali. E poichè la Costituzione nell'articolo 106 dà la facoltà di immettere negli uffici di Cassazione emeriti professori ordinari di Università ed onesti e dotti avvocati, io sollecito il Ministro di avvalersi di questa facoltà tanto più che vi sono — e credo molti di noi ne siano a conoscenza — dei professionisti di grande merito, i quali, perseguitati al tempo del fascismo, quando hanno riaperto lo studio, non avevano più la clientela. Sono valorosi avvocati che certamente l'onorevole Piccioni con profitto potrebbe chiamare a coprire i ranghi della Cassazione. (*Approvazioni*).

Secondo il mio parere, poi, è preferibile aumentare il numero dei consiglieri di Cassazione anzichè ricorrere largamente all'applicazione. Perchè distogliere dalle loro normali funzioni i magistrati quando vi è penuria di personale anche nel grado inferiore?

Prima di chiudere la prima parte del mio discorso ritengo opportuno leggere al Senato il testo dell'ordine del giorno votato testè dai giuristi cattolici napoletani:

« L'Unione giuristi cattolici di Napoli fa voti perchè la riforma dell'ordinamento giudiziario avvenga nel più breve tempo possibile e sia completata in modo da poter tradurre interamente in atto quelle che sono le chiare direttive della Costituzione, così da divenire come lo Statuto del potere giudiziario e da garantire pienamente la indipendenza, il prestigio ed il decoro.

Fa voti all'uopo affinchè siano pienamente regolati i rapporti tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato e perchè siano in quella sede risolti i vari problemi con la riforma dell'ordinamento giudiziario, potenziando la Magistratura affinchè questa abbia i mezzi necessari ed indispensabili per potere esplicare la missione di giustizia ad essa affidata.

Chiede che venga fissata la definizione e l'essenza del giudice specializzato in modo da non spezzare l'unità giurisdizionale e da mantenere integro lo spirito della Costituzione.

Chiede, infine, che gli studi sull'ordinamento giudiziario siano al più presto ultimati nel quadro dei voti suddetti e che al più presto, pure, sia presentato al Parlamento il relativo progetto di legge che attui, altresì, la raccomandazione dell'Assemblea costituente circa l'indipendenza economica della Magistratura con un adeguato trattamento economico dei suoi componenti ».

Mi viene ora riferito che anche la nostra Commissione di giustizia ha proposto un ordine del giorno invocando provvedimenti urgenti.

Io aderisco all'uno e all'altro.

Complemento necessario alle funzioni del magistrato è il servizio giudiziario, che incombe soprattutto sui cancellieri e sui segretari giudiziari e la cui organizzazione organica spetta per l'articolo 110 della Costituzione al Guardasigilli.

Anche per questa categoria di funzionari occorre risolvere problemi complessi. Un elaborato progetto per superare la crisi dei servizi giudiziari fu presentato al Ministro competente il 30 giugno 1939. Ad esso recentemente e stato sostituito un altro di più facile e rapida attuazione. I punti importanti sono:

1) Ripristino del ruolo di gruppo C. Con la abolizione di tale ruolo, disposta con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, l'amministrazione giudiziaria, unica in Italia, è stata privata del ruolo del personale d'ordine. Una discreta percentuale del lavoro delle cancellerie e segreterie, relativo alla archiviazione dei fascicoli e degli atti, alla tenuta di elenchi e registri, alla preparazione di copie di sentenza e di atti vari, alla attività di carattere amministrativo interno (protocollo, copiatura, ricerche, scritturazione a macchina) richiede l'opera del personale d'ordine. La esistenza negli uffici giudiziari di amanuensi, assunti, controllati e compensati dai cancellieri con parte dei diritti e proventi di cancelleria, faciliterebbe la istituzione di tale gruppo di impiegati d'ordine. Gli amanuensi in servizio, previe garanzie per l'amministrazione, potrebbero essere reclutati con apposito concorso e formare il nucleo iniziale di detto gruppo C, indispensabile nelle cancellerie giudiziarie.

2) Istituzione del gruppo A. Tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie esistono oggi circa mille laureati. La categoria dei cancellieri si è notevolmente affinata con l'acquisto di elementi di valore, culturalmente preparati. Gli altri componenti di tale categoria in prevalenza sono muniti del titolo di studio della scuola media superiore.

Analogamente a quanto si pratica in altre amministrazioni statali è opportuno istituire in quella giudiziaria un ruolo di gruppo A per i dirigenti (dal grado VIII in su) delle cancel-

lerie, sui quali gravano delicatissime responsabilità.

Si impone poi la sistemazione delle piante organiche. Ma tale sistemazione non può essere fatta con l'aumento puro e semplice del numero dei cancellieri e dei segretari giudiziari; essa va disposta, sempre nell'interesse del funzionamento dei servizi, in proporzione adeguata a ciascuno dei vari ruoli di gruppo A, B e C, da creare in vista di una razionale divisione del lavoro che negli uffici viene esplicato. Ora le piante dei giudiziari comprendono: cancellieri n. 4973; aiutanti n. 1044; totale n. 6017. Occorrerebbe, invece, che si addivenisse a questa ripartizione: direttori di cancelleria n. 1200; cancellieri e segretari n. 4800; personale d'ordine n. 1100, totale n. 7100.

Le vacanze nei ruoli dei cancellieri e degli aiutanti sono molte. Si avvicinano alle mille unità. Circa 200 preture sono prive del cancelliere dirigente. Dunque un sesto dei funzionari manca nei ruoli. Urge, quindi, bandire concorsi per la copertura dei vuoti, che hanno deleterie ripercussioni sul funzionamento dei servizi. Ma i concorsi debbono costituire un vaglio serio sia al momento del reclutamento del personale nei vari ruoli previsti, sia nel momento del passaggio dei funzionari nel grado e nelle funzioni di dirigente. La dirittura morale, la preparazione culturale, la conoscenza dei servizi, le attitudini alla direzione dei gravosi e complessi uffici debbono essere le doti indispensabili dei giudiziari. Anche qui occorre far presto e credo che il Guardasigilli sappia delle agitazioni di alcune curie d'Italia che minacciano lo sciopero per il disservizio giudiziario. Una tranquillante assicurazione ci è venuta ieri, se è vero che il Consiglio dei Ministri ha aumentato il numero dei magistrati di 580 e quello dei cancellieri di altri 500.

Altro *punctum dolens* dell'amministrazione della giustizia è costituito dalla deficienza dei locali e della loro attrezzatura. Sia con il proprio bilancio, sia con l'apporto edilizio del Ministero dei lavori pubblici e sia con il contributo dei comuni molto si è fatto dal 1944 in qua per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra e per il riattamento di quelli vetusti. Il prestigio e il decoro delle funzioni giurisdizionali impongono che essi siano dotati di tutte le suppellettili necessarie. E sarà un buon segno di progresso nella sistemazione dei servizi quando il falso permanente racchiuso in questa formula — avanti di noi giudice istruttore assistito dall'infrascritto cancelliere — sarà sostituito dalla presenza effettiva negli atti del cancelliere che così risparmierà al difensore l'opera dell'amanuense nella scritturazione dei verbali. (*Approvazioni*).

Ho parlato dei più importanti problemi della giustizia con il massimo senso morale e disinteresse e sono certo che il Governo per risolverli vi porrà, come risulta da segni non dubbi, continua cura e maggiore disponibilità. Come arrivare a questa? Molti sono stati i suggerimenti esposti nel passato. Secondo il mio parere la migliore soluzione per avere i fondi è l'adeguamento delle tasse di giustizia all'entità delle somme in contestazione. (*Consensi*).

Passiamo ora alla voce del bilancio: istituti di prevenzione e di pena. Di questi parlerò in un altro intervento. Legislatori e giuristi di ogni tempo hanno volto la loro mente alla soluzione del problema della gioventù traviata, la quale riveste somma importanza ed è essenziale per la collettività. Ma i loro sforzi, per quanto notevoli, non hanno ancora raggiunto lo scopo prefisso. Uno dei motivi dell'insuccesso è da ascriversi al cattivo ordinamento del personale addetto alle case che tale gioventù corrotta accolgono. I minori ricoverati sono in genere anormali del carattere, bisognosi di rieducazione, la quale implica la trasformazione dell'intima struttura psichica viziata dell'abnorme. Per tale opera occorre personale competente e specializzato, il quale, con una lunga e continua opera volta precipuamente al carattere, trasformi il rieducando, lo redima e lo restituisca corretto alla società. Tutto il personale pertanto che assolve sì alto compito deve avere conoscenza dell'animo minorile e ricevere direttive e coordinamento da persona, la quale, dopo un lungo periodo trascorso fra i minori stessi, ne sappia conoscere le tendenze, le passioni e i vizi, ne riceva le aspirazioni, colga dal volto stesso e dalle espressioni gli aneliti, le aspirazioni che innumeri sono presenti nei giovani.

Chi dirige deve saper premiare e castigare a tempo debito, vigilare con amorevolezza non disgiunta da una compassata severità, gli affidati alle sue cure, spronare e stimolare i neghittosi, sorreggere i dubbiosi con consigli ispirati alla bontà, che rispecchino un retto sentire e nel medesimo tempo improntati a severità ammonitrice per i recalcitranti.

Tali funzioni evidentemente possono essere compiute ed assolte degnamente da chi si è formata una lunga esperienza, vivendo a contatto diretto coi giovani e dedicandosi nel contempo

allo studio delle speciali discipline che insegnano la conoscenza della psiche giovanile e il trattamento dei minori affidati all'educatore. Quindi gli istruttori, i censori, i direttori e i cappellani debbono essere veri e propri pedagoghi.

Oggi il direttore, al contrario, il più delle volte proviene dalle carceri, in cui ha abituato il suo carattere a quella rigida *forma mentis* che rifugge dalla benevolenza necessaria alla formazione morale dei giovani. Molti di essi sono in possesso di buona volontà e di buon senso, ma tali qualità, per quanto necessarie a chi educhi, non bastano a formare l'educatore, non esauriscono e completano la personalità di chi deve dirigere un istituto minorile. Colui che di tali doti soltanto è fornito sarà sempre un empirico, mai un educatore conscio dell'opera che deve svolgere. Quindi promuoviamo i censori a direttori con preferenza dei laureati.

Ma quanta umiltà nel trattamento economico e nell'ordinamento giuridico del personale addetto ai riformatori!

Una grave ingiustizia da riparare è anche quella dei maestri d'arte. Nel regolamento speciale del 15 luglio 1909 del Ministero degli interni (dal quale prima dipendevano gli istituti minorili) i maestri d'arte erano inclusi nella tabella A dei funzionari dell'amministrazione carceraria ed equiparati ad altri insegnanti della stessa amministrazione. Nel disciplinare invece successivamente lo stato giuridico ed economico del personale salariato delle varie amministrazioni essi furono inquadrati nella categoria degli operai specializzati, pur mantenendo le loro particolari funzioni di maestri d'arte.

Insomma sono stati confusi con i capi d'arte. In seguito, specie con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721, sono stati di nuovo riconosciuti come insegnanti ed educatori insieme agli assistenti tecnici, ma è necessario completare l'opera riparatrice istituendo per essi un ruolo del personale e di gruppo C. Si darà così una soddisfazione giuridica e soprattutto morale ad una benemerita categoria di rieducatori che insegnano ai giovani un sicuro mestiere, tanto più meritevoli in quanto giunsero al massimo della loro carriera con non indifferenti sacrifici di studio e di lavoro.

Purtroppo spaziando nel campo della repressione noi abbiamo i codici delle pene. Ci manca invece quello della prevenzione e della rieducazione, pur essendo stati emanati lodevoli istituti in materia. (*Commenti*). Eppure siamo lontani da quel 3 novembre 1878, in cui per il discorso tenuto ad Iseo, Giuseppe Zanardelli fu aspramente accusato di aver ribadito il principio del reprimere e non del prevenire, seguendo l'esempio gia dato dal Cairoli nel discorso del 15 ottobre dello stesso anno. Le critiche mosse a Bettino Ricasoli e al Farini che avevano esposto lo stesso concetto molti anni prima davanti alla Camera dei deputati, non li aveva persuasi che erano su una cattiva strada. Ci voleva la susseguente affermazione della scuola positiva, temperata dall'eclettismo dello Stoppato, e lo studio di preclari sociologi cristiani sulla personalità umana perchè l'individuo fosse studiato nell'atavismo, nell'ambiente, nell'educazione onde si doveva giungere alla conclusione che il prevenire la consumazione dei reati con efficaci provvidenze era un imprescindibile dovere dello Stato. E così da riforma a riforma attraverso gli studi e le esperienze del Doria, del Girardi e di tanti altri bonificatori umani, siamo arrivati a circondare il giovane dalle tendenze delinquenziali e l'altro già colpito dalla stigmate della condanna di quelle cure amorose che ne dovranno assicurare il normale inserimento nella società e una completa riabilitazione. Non bisogna fermarsi su questo cammino. Lo Stato deve spendere di più per la prevenzione e la rieducazione dei giovani e non deve farsi sorpassare dalla pur notevolissima iniziativa privata. « Immane compito ed immane spesa » diceva il nostro grande vegliardo e collega onorevole Orlando quando, allora Ministro della giustizia, tenne il 6 febbraio 1910 un importante discorso a Milano sulla lotta per la repressione della delinquenza minorile; e ricordava la fiera risposta di uno statista svedese che a chi gli domandava come mai nel suo Paese tante forze sociali e tante risorse finanziarie potessero dedicarsi alla correzione, alla emenda, alla protezione dei fanciulli traviati o delinquenti, rispondeva: « Non siamo tanto ricchi da permetterci il lusso che un ragazzo cresca nella miseria e nel delitto per diventare un flagello sociale! »

Il problema dell'assistenza e della giustizia per minorenni non è solo un problema tecnico, ma è anche sociale ed umano, che solo chi vive continuamente in mezzo ad essi può comprendere e risolvere. Gli scienziati potranno dare l'indirizzo, ma la realizzazione della palingenesi del minore è affidata esclusivamente a chi con il minore fa vita comune, cioè al giudice di sorveglianza, al cappellano, al sanitario, al direttore, ai censori e agli istitutori e ai maestri e capi d'arte.

Bando, dunque, a tutto ciò che ha della rigidezza carceraria negli istituti di rieducazione; e portiamoli alla perfezione invocata da studiosi e uomini politici. (*Approvazioni*).

Così facendo, a fianco della rigida definizione del diritto lasciataci da Ulpiano: « Honeste vivere, alterum non laedere, suum unicuique tribuere » potremmo anche scrivere le auree parole del Salmo: « La misericordia e la verità si sono incontrate insieme; si sono date il bacio la giustizia e la pace ». (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Ho letto con attenzione l'agile relazione del collega Bo e la seguirò con una serie di rapide osservazioni.

Sono d'accordo sulle considerazioni generali delle quali potremo occuparci affrontando i temi che hanno formato oggetto dell'esame dell'onorevole relatore. Si può essere d'accordo su queste considerazioni ed anche su quelle che egli ha premesso quando ha affrontato, nel suo complesso, il tema dell'amministrazione della giustizia, trattando innanzi tutto dei giudici. Egli afferma: « Nel delineare gli aspetti essenziali di un ordinamento degli organi giudiziari si debbono prendere le mosse da una visione realistica della situazione attuale ».

Sta bene: però, per affrontare, non solo il delicato argomento, ma anche i temi particolari su cui egli ha fermato la sua attenzione e richiamato la nostra, penso che bisogna, innanzi tutto, avere delle idee chiare e precise intorno a quella che noi siamo abituati a chiamare « la riforma giudiziaria », affinchè questa riesca veramente efficiente, e, starei per dire, rivoluzionaria: non spaventi la definizione. Ma particolarmente bisogna, oltre idee chiare e precise, avere la volontà di tradurle in atto.

Una riforma giudiziaria, per riuscire innovatrice, dovrebbe soprattutto avere svolgimento ed affermazione in tre campi distinti:

Codici di rito, ordinamento giudiziario vero e proprio, ordinamento forense. Ma è necessario che questi problemi, che sono complessi, presi a sè stanti o presi nel loro insieme, abbiano un coordinamento; non siano avulsi l'uno dall'altro, perchè soltanto in questo caso, cioè nel caso di un coordinamento efficiente, la riforma giudiziaria risponderà alle legittime esigenze di coloro che si interessano del tormentato e tormentoso problema della giustizia.

Rito penale, rito civile: occorre snellire la procedura, particolarmente nel campo civile. Non ne tratto *ex professo* perchè nella mia attività professionale mi sono occupato esclusivamente di materia penale, ma l'esperienza quotidiana, i suggerimenti che vengono da colleghi, da magistrati sono tali e tanti che debbono richiamare veramente non soltanto l'attenzione, ma soprattutto il lavoro efficiente, la attività del Ministro della giustizia e di quanti con lui a questo effetto collaborano.

E innanzi tutto, onorevole Ministro, io ripeto un concetto che espressi già all'Assemblea costituente, parlando della Magistratura, trattando i problemi posti nella Costituzione dall'articolo 104 in poi: è necessario che il giudice faccia solo il giudice; che il magistrato sia chiamato soltanto a redigere le sentenze; che non debba disperdere tutta la sua attività e tutto il suo tempo prezioso e limitato in altre incombenze che superano quello che è il campo specifico della sua funzione e della sua missione. Le leggi danno al magistrato l'obbligo e la competenza di intervenire nelle più svariate materie, e così il magistrato è distratto ed è allontanato da quella che è la sua specifica funzione, che, ripeto, è quella di fare le sentenze, di emettere giudizi nel campo delle controversie di natura civile e penale

Ma qualche cosa di più occorre, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, anche per quello che si attiene alla funzione specifica del Magistrato. Molto spesso si richiedono cose esagerate. Chi non sa, per esempio, che i nostri giudici sono preoccupati dei titoli che dovranno servire per i futuri concorsi? Ed allora le motivazioni delle sentenze, tanto civili che penali, sono piene di inutile dottrina che risale nei secoli e di abbondante giurisprudenza antica e recente. Altrove, presso altri popoli le sentenze sono stilate in un semplicismo così lineare, che proprio quelle più ristrette nei limiti dello spazio e delle parole sono quelle che costituiscono il vero titolo nei concorsi. Quindi togliamo questa preoccupazione ai magistrati ed ai giudici, soprattutto a quelli di grado inferiore: lavoreranno di più e lavoreranno meglio. (*Segni di assenso del senatore Azara*). Un autorevole membro della Commissione di giustizia ed alto magistrato mi dà ragione e ne sono lieto.

Le mie osservazioni poi vanno ripetute a proposito anche di altri atti che potrebbero benissimo essere eliminati. Mi si dice che nel nuovo progetto del codice di procedura penale sia soppressa, per esempio, la relazione del Procuratore della Repubblica per i processi di Corte

d'assise. Certo, chi ha l'abitudine delle aule giudiziarie, soprattutto chi si occupa e preoccupa di cause penali, sa che molto spesso le relazioni del Procuratore, del re una volta, ed ora della Repubblica, hanno servito e servono a ritardare il procedimento; e ciò è naturale: il lavoro che pesa sul Procuratore della Repubblica o anche sui suoi sostituti è tale e tanto che certe volte si deve ritardare per la compilazione di questa relazione, che era ed è, secondo il nostro codice, indispensabile perchè poi il fascicolo vada alla sezione istruttoria della Corte di appello.

Eliminiamo anche questi pesi inutili che costituiscono un intralcio, mentre invece, ripeto ancora una volta, la procedura deve essere rapida e particolarmente efficace.

Ho detto riforma vera e propria dell'ordinamento giudiziario. Ne abbiamo parlato tante volte, se ne parla ancora. Sono 19 gli oratori iscritti per questo bilancio e credo tutti e 19 affronteranno questo tema e suggeriranno naturalmente provvedimenti e riforme. Io non dico nulla a questo proposito. Ricordo solo gli impegni assunti, fissati ormai dalla Costituzione.

Prima di dire però qualcosa, sia pure rapidamente, dell'ordinamento giudiziario, penso che si debba innanzi tutto restituire la fiducia al personale esistente. E la fiducia, onorevoli colleghi, può nascere solo creando al magistrato una posizione dignitosa e sicura. La vera indipedenza morale, così ebbi a dichiarare alla Costituente, è strettamente legata alla indipendenza economica. (*Interruzioni*). Parliamo solo dei magistrati, questa volta almeno, ma credo che questa mia affermazione valga per tutti i funzionari dello Stato. Intanto che cosa accade? Un fatto doloroso e grave: noi assistiamo all'esodo dei giovani e dei giovani migliori dai ranghi della Magistratura e, se altri, perchè non possono, per esempio, per ragioni familiari, evadere, restano, il lavoro che essi compoiono è ispirato al criterio del minimo sforzo. Ed allora bisogna provvedere. Come, onorevole Ministro? Ho sentito parlare di stralcio. Ho letto nei giornali la notizia che il Guardasigilli ha presentato un disegno di legge al Consiglio dei Ministri. Non lo conosciamo neanche nelle sue linee generali; anzi è curioso il fatto che mentre, dopo la presentazione di questo disegno di legge i giornali sono stati molto limitati nel dare la notizia e nel commentarla, in precedenza invece altri giornali avevano allargato il cuore di coloro che si interessano dei problemi di cui parliamo oggi, e proprio il giorno prima, se non erro, alcuni quotidiani della Capitale, avevano stampato a caratteri scatolari: « Gli organici della Magistratura aumentati di oltre 500 elementi », e nel testo si aggiungevano altri particolari: « Il nuovo provvedimento prevede l'aumento dell'organico della Magistratura di ben 580 elementi, mentre altri 500 posti verrebbero creati per cancellieri e segretari giudiziari ». « In relazione a questo aumento di personale, verrebbe anche aumentato di 321 posti l'organico degli ufficiali giudiziari. In riferimento alle più urgenti esigenze dei vari distretti giudiziari il più sensibile aumento degli organici si avrebbe in base al disegno di legge Piccioni per i giudici, per i sostituti procuratori della Repubblica e per i pretori. È prevista tra l'altro anche la creazione di nuove sezioni di appello ». « Col previsto nuovo organico del personale il corpo dei magistrati dovrebbe essere portato dagli attuali 4.973 elementi a 5.553; quello dei cancellieri e dei segretari giudiziari da 4.975 a 5.475, quello degli uscieri da 979 a 1.300 ». Ora io non so, onorevole Ministro, se queste notizie rispondano a verità. Noi attendiamo una conferma; attendiamo, se è possibile, qualche cosa di più, perchè, onorevole Piccioni, quando noi veniamo qui a parlare su questo bilancio che ci interessa, vorrei dire, personalmente, perchè apparteniamo a quegli ordini forensi che credono di collaborare con la giustizia, sentiamo quelle che sono le necessità perchè viviamo la vita dolorosa e triste delle Corti giudiziarie soprattutto in provincia. Io ho ricevuto proprio alla vigilia di questa discussione, un ordine del giorno votato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Forlì in cui si dice: « Preso atto della deplorevole situazione in cui si trova il nostro tribunale, sia per l'assoluta insufficienza degli indecorosi locali in cui sono sistemati gli uffici, sia soprattutto per la deficienza numerica di magistrati, rilevato che per effetto della mancanza di personale giudicante al 31 dicembre u. s. erano pendenti ben 721 processi civili, e 789 processi penali », (e ciò in un modesto tribunale di una Provincia limitata nello spazio e per numero di abitanti. Figuriamoci quello che accadrà nelle grandi giurisdizioni di Milano, di Roma e di Napoli!) « cifre — si aggiunge — in continuo aumento perchè i procedimenti nuovi sorgono con ritmo più celere di quelli che vengono definiti, specialmente per quanto riguarda il ramo civile, per l'ormai constatata impraticità dell'attuale Codice di procedura. Accertato anche che

la situazione delle preture locali è pressochè identica, deplorata l'insufficienza numerica degli ufficiali giudiziari, sia nei tribunali che nelle preture i quali, oltretutto, spesso antepongono alle loro normali funzioni giudiziarie il lavoro di protesto delle cambiali, invita il Ministro a provvedere ecc. ». Io mi auguro che il Ministro provveda, e non soltanto per il tribunale che mi sta particolarmente a cuore, ma per tutte le sedi giudiziarie d'Italia, in modo che la giustizia abbia il suo corso normale e possa riscuotere la fiducia della generalità dei cittadini.

Continuo con il leggere una notizia pubblicata nel giornale « Il Tempo » e quindi dedicata al vasto pubblico: « L'applicazione del nuovo provvedimento comporta un onere finanziario di un miliardo 178 milioni di lire circa, che almeno in parte si spera di poter assorbire attraverso un contemporaneo aumento del tre per cento sulle attuali tasse e sulle imposte di registro ». È vera anche questa notizia, onorevole Ministro? Non lo so. Lei ci dirà l'impostazione del suo progetto, che al momento opportuno dovremo discutere. Comunque, io non so se tale disegno di legge possa definirsi, come già lo ha definito il collega Menghi, disegno di stralcio dal complesso degli altri provvedimenti riguardanti l'ordinamento giudiziario. Io credo che il collega Persico, svolgendo il suo ordine del giorno, parlerà anche a questo proposito. Ultimamente noi che facciamo parte del Centro nazionale dei problemi della Magistratura, ci siamo riuniti sotto la presidenza del collega Ruini, ed abbiamo affrontato anche questo tema. La preoccupazione nostra è che, approvando il disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri e riguardante soltanto la situazione economico-finanziaria della Magistratura, si dimentichi e si accantoni l'altro, che riguarda l'ordinamento giudiziario. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che i provvedimenti sono legati l'uno all'altro: la funzione della giustizia deve trovare il suo fondamento, il suo appoggio nella soluzione, sì, del problema finanziario, ma non bisogna perdere di vista quella che è invece una necessità inderogabile, che costituisce un impegno per noi, soprattutto attraverso le norme della Costituzione, dare cioè finalmente quell'ordinamento giudiziario che è richiesto, che è voluto dalla coscienza di tutti gli italiani. (*Approvazioni*).

Si è parlato, dicevo prima, dell'ordinamento giudiziario, delle riforme che si debbono realizzare in base alle norme costituzionali e soprattutto in base alla esperienza fatta attraverso i tempi. C'è stata una commissione, presieduta dal Primo Presidente della Corte di cassazione, che ha già formulato un complesso di norme. Mi pare siano 128 articoli; il progetto è diviso in sei titoli accompagnati da una lunga e pregevole relazione. Questo progetto è ancora inedito o almeno non è arrivato a molti di noi. Si è avuta qualche indiscrezione, qualche notizia, qualche anticipazione attraverso i giornali, ma tutto ciò non ha soddisfatto molto: non ha soddisfatto chi parla, non ha soddisfatto altri che sono interessati direttamente alla soluzione del problema. Ad ogni modo su questo tema, che è importantissimo e decisivo per la vita del nostro Paese, è necessario che il Ministro dica una parola chiara, precisa e franca, in modo che al più presto il Parlamento sia chamato ad esprimere quello che è il suo pensiero per la riforma giudiziaria definitiva.

È naturale che per questa riforma occorrono uomini e mezzi. Degli uomini ho già parlato, ho già fatto un cenno prima, con gli elementi venuti a nostra conoscenza attraverso la stampa. Ma nulla di concreto noi abbiamo.

Per quel che riguarda i mezzi, già una anticipazione l'abbiamo avuta con le notizie che io ho letto. Onorevole Ministro, parlando alla Costituente, io dissi e ripeto oggi che bisogna abbandonare il criterio egualitario ancora esistente tra i magistrati e gli altri funzionari dello Stato. Insomma, o signori, bisogna avere il coraggio di dirla una buona volta questa verità, soprattutto quando è consacrata dalla Carta costituzionale. È vero o non è vero che esiste, secondo le nostre norme costituzionali, un potere giudiziario? È vero o non è vero che, accanto agli altri due poteri, vi è questo terzo potere che trova la sua consacrazione, la sua affermazione nella legge? Allora non si possono mettere sullo stesso piano il magistrato e il funzionario statale. Si vuol ritornare a quella deprecata legge di intonazione, di natura squisitamente, profondamente fascista, che livellò tutti quanti i funzionari e gli impiegati, li militarizzò, tanto è vero che non si distinsero più secondo la loro funzione, ma secondo i gradi, e c'erano i generali come c'erano forse anche i caporali, e i Ministeri erano diventati precisamente delle caserme!

Per andare incontro alle più elementari esigenze dei magistrati, senza gravare sul bilancio dello Stato, io avevo proposto di riprendere in esame la istituzione della più volte invocata

Cassa nazionale dei magistrati, ma naturalmente la proposta non trovò credito. Qualcosa però sembra affiorare nel disegno di legge presentato dall'onorevole Piccioni perchè anche io sostenevo la necessità di aumentare il valore della carta bollata, ma soprattutto le tasse di sentenza, quelle per i decreti penali, per gli atti di volontaria giurisdizione. Allora forse saremmo ritornati a quel periodo aureo, che noi tutti ricordiamo, in cui il bilancio della giustizia è stato attivo ed ha servito per le altre spese dello Stato.

COSATTINI. È un male che così sia.

MACRELLI. Sarà un male, quello che vuoi, caro Cosattini, ma è opportuno rilevarlo appunto perchè se ne tenga conto.

Ma quando io parlo di mezzi, onorevoli colleghi, non mi riferisco soltanto ai mezzi finanziari, mi riferisco a qualcosa di più. Un giovane, valoroso magistrato mi diceva recentemente che nel secolo in cui la delinquenza è motorizzata, la Magistratura va in diligenza, anzi a piedi. Occorre dotare la Giustizia di mezzi moderni come in parte si è fatto per la Polizia.

Ad esempio: è mai possibile che un procuratore della Repubblica o un giudice istruttore non abbia a disposizione una macchina per recarsi sul luogo del delitto nei casi più urgenti? Eppure ciò accade. Ora basterebbe poco a rimediare. Basterebbe disporre che i carabinieri o la polizia tengano una macchina a disposizione dei magistrati per i casi più urgenti. Si avrebbe il triplice vantaggio: di assicurare un servizio indispensabile, di non incontrare eccessiva spesa e di controllare che il magistrato non usi l'automezzo per diporto. Mi pare di essere rigorosamente esplicito.

Polizia giudiziaria. Il tema è antico e le polemiche sono state accese e vivaci. Noi abbiamo sempre sostenuto che il Procuratore della Repubblica deve avere a sua disposizione anche un piccolo nucleo di polizia giudiziaria della quale fidarsi. E allora sarebbe possibile superare tutte le diffidenze, anzi tutti i contrasti, gli urti, le calunnie, vorrei aggiungere, che si sono create e che si diffondono attorno alla Magistratura ed attorno alla Polizia. Sarebbe una garanzia per noi, per tutto il Paese, per una amministrazione della giustizia libera, sana, al di sopra di ogni sospetto. Sarà una voce clamante in deserto anche questa? Mi affido al Ministro.

Ordinamento forense. Qui io, avvocato, procedo un po' *per ignes*: il tema è difficile e delicato; se dovessi dire che gli ordini forensi rispondono in pieno alla loro funzione, direi una cosa che non è aderente a verità. Gli inconvenienti sono facilmente rilevabili: intanto c'è una vera congestione di avvocati, e la qualità degli ultimi arrivi non è proprio perfetta. Non dico che si debbano auspicare agli albi chiusi, però una selezione più rigorosa e soprattutto un controllo più severo in seguito sono necessari. Ad ogni modo avremo occasione di affrontare questo problema quando dovremo discutere qualche legge, che si avvicina al tema che io ho soltanto sfiorato in questo momento. Vi faccio grazia di alcuni appunti che avevo segnato a proposito dell'ordinamento della Corte di assise. Non ne parlo oggi, perchè ne parleremo quando dalla Camera dei deputati verrà al Senato il disegno di legge presentato dal Guardasigilli compianto onorevole Grassi. Se io parlerò allora ripeterò in fondo quello che ebbi già a dire alla Costituente: sono un tenace assertore e difensore della giuria popolare. Lo so, che attorno a questa mia affermazione si levano proteste non clamorose, che d'altra parte ebbi già a sentire all'Assemblea costituente. So anche che degli uomini, oratori insigni i quali hanno trionfato nelle aule di Corte di assise, lasciando orme incancellabili nelle cronache se non nelle storie della vita giudiziaria, si sono convertiti e partono lancia in resta contro la giuria popolare. Io invece rimango fedele alle mie idee del passato, e non modifico niente. Sono favorevole alla giuria come concepita nei tempi gloriosi in cui la toga costituiva veramente l'emblema di una missione e la bandiera di una fede: la fede nella giustizia. (*Applausi*).

Vi sono altri problemi che interessano ancora, richiamando la nostra attenzione. Il collega Menghi ha accennato agli istituti di prevenzione e di pena. Siamo sempre lì: i problemi fondamentali, anche per quanto riguarda questi istituti, si riferiscono, come al solito, ai mezzi. Ebbene con i mezzi che abbiamo, certamente limitati, cerchiamo almeno di selezionare il personale e cerchiamo soprattutto che i nostri istituti abbiano quell'efficacia che debbono avere. Essi debbono cioè diventare veramente degli istituti di rieducazione. La rieducazione si può avere soltanto attraverso il lavoro. Intendiamoci, non un lavoro così come si compie oggi. Chi di voi non ha avuto occasione di visitare qualche istituto di prevenzione per i minorenni o qualche carcere per maggiorenni?

PRIOLO. Li conosciamo: ci siamo stati!

MACRELLI. Sì, ma ci siamo stati per altri motivi; non avevamo nessuna ragione di essere

rieducati. Ora, onorevoli colleghi, è veramente il lavoro che deve rieducare ed è un lavoro che deve essere organizzato soprattutto attraverso l'acquisizione di personale scelto.

Noi siamo il paese dell'artigianato; abbiamo una tradizione magnifica, gloriosa che si riallaccia ai tempi lontani delle corporazioni delle arti e mestieri. Anche oggi l'artigianato costituisce una gloria italiana, del lavoro italiano. Orbene, quello che si fa nella vita libera, si faccia, compatibilmente, anche negli istituti di prevenzione...

MAZZONI. Era quello a cui mirava « L'Umanitaria » di Milano. Ma creava dei disoccupati.

MACRELLI. È un problema vecchio, amico Mazzoni, ma è sempre nuovo perchè non si affronta mai, purtroppo! Torno a ripetere che le case di pena devono essere trasformate in case di lavoro, se si vuole compiere veramente una opera degna dal punto di vista sociale e morale.

Delinquenza minorile. Ne abbiamo parlato, mi ricordo, a proposito di un delitto atroce avvenuto a Bologna e ci siamo preoccupati del problema soprattutto per impedire che la educazione dei giovani sia affidata a quei famosi, famigerati romanzi a fumetti e a tutta quella letteratura bolsa e idiota che è la negazione dell'arte e della bellezza. Ci siamo occupati del problema e ce ne dovremo occupare ancora più profondamente e specificatamente. Questo non è il momento; il tempo non lo consente e l'argomento potrebbe portarci troppo lontano. Ad ogni modo io vorrei che anche la legislazione italiana fosse messa al livello delle molte legislazioni straniere, specie di quella anglosassone, meno giuridica ma psicologicamente più penetrante e praticamente più efficiente. La nostra, bisogna confessarlo, è in arretrato.

I programmi potrebbero essere molti, come nella vita politica; programma massimo, medio, minimo. Non possiamo avere delle grandi esigenze perchè purtroppo mancano — come al solito — i mezzi a nostra disposizione. Bisogna dare incremento ai centri di rieducazione esistenti, fornendo loro mezzi necessari; in questo momento difettano soprattutto strumenti di lavoro per apprendere i mestieri e manca il personale qualificato; bisogna dare incremento all'assistenziato, cioè a quella istituzione che cura il riadattamento alla vita esterna. I ricoverati dovrebbero gradualmente essere rieducati alla vita esterna, ad esempio, trovando e agevolando il lavoro al di fuori dello stabilimento con determinate cautele.

Quel che ho detto non è frutto della mia fantasia o della mia esperienza, ma studio della legislazione di altri Paesi. Urgente ed importantissimo è favorire il collegamento tra istituti pubblici e privati che si occupano dei minori, attraverso l'opera del Procuratore per i minorenni. Occorre coordinare le varie iniziative pubbliche e private, in modo che le varie attività possano essere potenziate, per il semplice fatto della coordinazione, verso l'unico fine che conta: l'educazione e la rieducazione giovanile. Ma aggiungo di più: in certi casi e soprattutto in questo caso bisogna avere anche un minimo di audacia, onorevole Ministro. Si possono introdurre anche dei nuovi istituti di facile attuazione, così come avviene in ordinamenti giuridici esteri. Nel Belgio, ad esempio, accanto alla sospensione condizionale della pena esiste per i minori l'istituto della sospensione condizionale del processo, naturalmente quando si tratta di reato di lieve entità; ciò significa che, fatta una denuncia contro un minorenne, fatta anche l'istruttoria, non si procede, ma si sospende il processo per un certo periodo di tempo, trascorso il quale senza che il minorenne sia ricaduto, viene archiviato il fascicolo processuale. Questo istituto serve per eliminare molto lavoro dell'autorità giudiziaria, ma serve soprattutto come remora, come elemento educativo nei confronti dei minori. Veda, onorevole Ministro, se si può arrivare a questo provvedimento, minimo nella sua configurazione ma di una importanza morale e giudiziaria decisiva.

Un collega poco fa si è avvicinato a me e mi ha suggerito qualcosa che riguarda un istituto che esiste nel nostro Codice penale e correlativamente nel Codice di procedura penale, l'istituto della riabilitazione, che riguarda tanto i minorenni che i maggiorenni. Onorevole Ministro, l'istituto della riabilitazione ha un grande valore una grande efficacia, ma, dirò così, platonica. Che cosa conta se dopo cinque anni o dieci anni se si tratta di un recidivo, nel certificato penale viene segnata quella parola « riabilitato »? Non conta nulla perchè il segno rimane sempre. La riabilitazione potrà avere valore per l'individuo in sè e per sè, per la sua coscienza, per coloro che lo conoscono e che gli sono amici, ma non per la società, tanto è vero che si nega anche la condanna condizionale a chi abbia avuto la riabilitazione. Ora, è mai possibile tutto questo? Non vi sembra un paradosso non solo giuridico ma morale?

La serie delle mie osservazioni è finita. Mi rivolgo al Ministro e ritorno a quel che avevo detto prima, all'accenno che ho fatto all'impegno che avete voi del Governo e che abbiamo noi del Parlamento: decidersi ad applicare le norme della Costituzione.

Ricordo che un giorno l'onorevole Ruini e più tardi l'amico onorevole Conti ebbero a dire che mancavano una sessantina di leggi per la applicazione della Costituzione. E non si è ancora incominciato! Abbiamo iniziato con la Corte costituzionale la quale è un organo di una importanza eccezionale per la vita del nostro Paese... (*Interruzione del senatore Nitti*). Si potrà dissentire, onorevole Nitti, si potrà essere o no d'accordo, non importa, ma la conclusione è che la norma esiste nella Costituzione e bisogna applicarla, bene o male che sia fatta, poichè essa è ormai la legge che guida le nostre azioni individuali e collettive. Orbene, noi abbiamo approvato il disegno di legge sulla Corte costituzionale fin dal 17 aprile 1949 e il disegno di legge si trova ancora alla Camera dei deputati. Sono passati quindici mesi. Succederà altrettanto per l'ordinamento giudiziario? Mi auguro di no. Bisogna accelerare i tempi, bisogna camminare ed applicare tempestivamente la Costituzione. Dia lei, onorevole Ministro, il buon esempio ed il Paese le sarà grato. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito su questo bilancio si è iniziato con un raggio di luce che ci viene dalla comunicazione data dalla stampa del provvedimento preso dal Consiglio dei Ministri per affrontare radicalmente il problema della Magistratura, che qualcuno ha paragonato al problema del Mezzogiorno di cui troppo si discute e mai si arriva alla sua definizione. Questa volta la fiducia è rafforzata dalla personalità del Guardasigilli. Egli con la sua autorità politica può risolvere questo problema, che è problema di tutti gli italiani.

Il dibattito sul presente bilancio ci viene facilitato dalla limpida relazione del collega senatore Bo, il quale ha esaminato con serenità, con acume ed anche con senso critico tutti i problemi che interessano l'amministrazione della giustizia. Sarò breve, non ripeterò quello che già si è detto: mi rendo conto delle esigenze della Presidenza, essendo numerosi gli iscritti a parlare.

Comincio dal settore più umile dell'amministrazione della Giustizia, dagli ufficiali giudiziari, per indi fare alcune considerazioni riguardanti le cancellerie e segreterie giudiziarie e giungere al fulcro di questo bilancio che è il giudice. Gli ufficiali giudiziari con l'attuale stato giuridico si trovano, onorevole Ministro, in una ibrida condizione, che voi già avete percepito, presentando il disegno di legge numero 1124. Gli ufficiali giudiziari sono liberi professionisti per i rapporti di lavoro con le parti, sono datori di lavoro rispetto ai dipendenti commessi, in definitiva, sono dipendenti della pubblica amministrazione. In conseguenza di questa speciale posizione giuridica cosa si è verificato? Vi sono ufficiali giudiziari che guadagnano molto di più del capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono, ma vi sono anche molti, moltissimi ufficiali giudiziari che tirano magramente avanti e non riescono a guadagnare tanto da sfamarsi. Lo Stato deve intervenire per integrare e spende più di un miliardo all'anno. In qualche modo questa situazione dipende dal fatto di aver sostenuto recisamente il blocco delle tariffe da pagarsi dai privati, blocco che a mio modesto avviso, è ingiustificato, se si pensa che oggi, per un atto esecutivo, si paga solo la misera somma di lire 69,03 e per una citazione in tribunale si pagano solo lire 63. È certo che si impone un nuovo ordinamento da darsi agli ufficiali giudiziari. L'ufficiale giudiziario non ha uno stipendio; egli attinge alle risorse derivantigli dai proventi per gli atti che compie nell'interesse delle parti. L'ufficiale giudiziario dà la propria attività gratuita allo Stato sia per la giustizia penale sia per gli atti che compie nell'interesse della pubblica amministrazione od enti parastatali. L'ufficiale giudiziario non ha una carriera. Questa situazione ha creato uno stato di insoddisfazione, non dà all'ufficiale giudiziario una tranquillità economica. Si è tentato di risolvere il problema fin dal 1911 ma la posizione ibrida degli ufficiali giudiziari è rimasta immutata. Ricordo la legge del 19 marzo 1911, n. 201, la legge del 22 dicembre 1932, n. 1675, la legge 3 giugno 1949, n. 331. La condizione di incertezza permane. Si fa ora affidamento sul disegno di legge testè presentato. La classe interessata si è dichiarata insoddisfatta per alcuni punti del progetto, ma attraverso la discussione i dissensi si potranno chiarire con soddisfazione degli ufficiali giudi-

ziari che sono parte integrante dell'amministrazione della giustizia nel compimento di due fondamentali atti, la notifica e l'esecuzione. Io approvo in pieno la disposizione dell'onorevole Ministro che ha elevato il titolo di studio per l'ingresso alla carriera degli ufficiali giudiziari, mettendo loro a fianco gli aiutanti degli ufficiali giudiziari.

Approvando la legge del 24 ottobre 1949, n. 983, con la quale l'amministrazione giudiziaria è stata privata del ruolo del personale d'ordine non abbiamo migliorato la distribuzione del lavoro tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Chi conosce i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie vi riscontra tre diverse funzioni: quella direttiva, la funzione di concetto ed altra di ordine. In questa ultima attività rientrano i lavori di copiatura, di scritturazione, di protocollo, lavori di registrazione, lavori di dattilografia. Ora, tutto questo lavoro non può essere affidato al cancelliere al quale si richiede un titolo di studio quale la maturità classica o tecnica. Ripristinare il gruppo C significa distribuire con criterio il lavoro, dare migliore ordinamento al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Creare il gruppo *C* è facile perchè già presso gli uffici giudiziari vi sono numerosi amanuensi pagati col ricavato del decimo dei cancellieri. Essi, essendo entrati giovanissimi nell'amministrazione e avendo fatto lungo tirocinio accanto ai dirigenti, sono già provetti funzionari. Interpretando i desiderata della classe, si potrebbe anche creare il gruppo *A* con i cancellieri forniti di laurea; già in altre amministrazioni, come il Consiglio di Stato, la segreteria fa parte del gruppo *A*. Non c'e motivo di un trattamento diverso per le cancellerie e segreterie giudiziarie, Il gruppo A potrebbe farsi iniziare dal grado VIII. Così avremmo il personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie diviso in tre ruoli: ruolo direttivo (laurea); ruolo di concetto (maturità classica o tecnica); ruolo di ordine (gruppo *C*)

Altro rilievo debbo fare. Si impone l'aumento dell'organico perchè, come ha ricordato il collega senatore Menghi, vi sono circa duecento preture senza titolare. Si ricorre spesso all'applicazione, ma con l'applicazione, onorevole Ministro. significa perdere il denaro; lo Stato ci rimette, perchè chi è cancelliere presso una pretura e viene applicato presso altri uffici polverizza la sua attività, non soddisfa più nè le esigenze dell'ufficio dove è titolare nè quello dove è applicato. Quindi risparmiamo tutto questo denaro che si sciupa con le applicazioni e completiamo l'organico.

Poco tempo fa i rappresentanti di tutte le curie italiane hanno protestato contro il disservizio giudiziario, hanno affermato in maniera energica che non è più tollerabile che l'amministrazione della giustizia proceda come, purtroppo, procede da alcuni anni a questa parte. La colpa indubbiamente non è della Magistratura, nè delle cancellerie; la causa di questo disservizio è la mancanza, la deficenza di personale. È stato ripetuto durante la discussione dei passati bilanci che l'organico della Magistratura e delle segreterie giudiziarie è quello che era nel 1860, quando l'Italia contava 25 milioni di abitanti; oggi ne conta 45 milioni, la popolazione è più che raddoppiata ed il numero dei giudici è rimasto immutato.

Chiariamo le cause del disservizio. Nel 1942 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura civile. Questo Codice, che alcuni per partito preso poco apprezzano, questo Codice, che se ha dei difetti, ha anche notevoli pregi, richiedeva, per la sua applicazione, più personale; richiedeva magistrati, cancellieri; richiedeva locali. Vi è un istituto che non è stato valutato nella sua importanza, l'istituto del giudice istruttore, cardine del processo civile. Ora il giudice che deve istruire, sviluppare una controversia civile deve conoscere tutto il processo e nel fatto e nelle questioni di diritto. Siamo sereni: si può adempiere a questo dovere quando si ha un numero di processi proporzionato alla normale capacità lavorativa di un magistrato; ma se i processi salgono a centinaia, allora non vi è normale capacità lavorativa che possa affrontare con ponderatezza e con coscienza tanto lavoro.

Questa è una delle cause del disservizio nel ramo civile, disservizio giunto all'inverosimile. In alcuni uffici giudiziari, specialmente dei grandi centri, è invalso il sistema di raccogliere prove civili senza giudice e senza cancelliere. Si raccolgono dai procuratori con l'intervento delle parti; manca il cancelliere, manca il giudice, ed, allora, dove è più il monito della solennità del giuramento? Il testimone

deve sentirsi ripetere le parole: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini giurate di dire la verità ». Questo monito agisce sulla coscienza del credente, dell'uomo timorato. Siamo su una china preoccupante. Ebbene, se questa china è assai pericolosa, bisogna avere il coraggio di fermarsi. Bisogna ritornare all'austerità della giustizia, che è un patrimonio del quale, in tanta degenerazione di princìpi e di costumi, non possono disinteressarsi Governo e Parlamento.

Altra causa di disservizio è il sensibile aumento di criminalità, che si è manifestato in questi ultimi dieci anni. Cause di disservizio sono da ricercarsi anche nelle numerose incombenze affidate ai giudici in questi ultimi tempi. Cito alcune disposizioni: con l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, si crearono le Commissioni provinciali per le terre incolte; a presiedere queste commissioni fu chiamato il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato. Con altro decreto legislativo del 27 maggio 1947, n. 495, fu istituita presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia una commissione arbitrale composta di due concedenti, di due mezzadri e presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quinto, per risolvere le questioni derivanti dai contratti di mezzadria. Con la legge 18 agosto 1948, n. 1140, furono create le sezioni specializzate per decidere le controversie derivanti da contratti di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per pascolo: ogni commissione specializzata è composta dal presidente del tribunale, da due giudici togati e da otto esperti. Ora, onorevoli colleghi, bisogna conoscere il lavoro di dette commissioni: tentativi di conciliazione, udienze lunghissime, accesso sui luoghi. Intanto le altre cause vengono messe in disparte; si dirà che l'inconveniente ha carattere contingente; questa contingenza dura da sei anni, ed il disservizio giudiziario fa aumentare le lamentele.

Occorrono giudici e non vale lusingarsi di rimediare con le applicazioni. Queste non rendono, sono una passività per l'amministrazione, hanno dato sempre esito negativo.

Inoltre bisogna assicurare la capacità del giudice attraverso i concorsi; niente più reclutamento per titoli, basta! Noi (anch'io sono un colpevole se colpa vi è) abbiamo consentito recentemente l'ingresso nei ruoli della Magistratura di coloro che erano stati ammessi senza concorso; però solennemente in quest'Aula si disse che per l'avvenire, unica forma di reclutamento dovrà essere il concorso. Nei due dopo guerra si sono avuti reclutamenti per titoli: Mortara, Rocco prima; Togliatti e Gullo, poi. Basta: il concorso è l'unica garanzia per reclutare magistrati.

TOMMASINI. Anche per gli altri impiegati.

ROMANO ANTONIO. Esatto, io però mi occupo dei magistrati. Ed il solo concorso non è sufficiente. Subito dopo superato il concorso gli uditori vengono destinati ad una pretura, per reggerla; così non si garantisce la giustizia, perchè il giovane è inesperto, privo di tirocinio. In un capoluogo di mandamento, a contatto con il pubblico, col foro, non si può dal giovane magistrato pretendere quella esperienza necessaria per amministrare la giustizia. È molto più difficile fare il pretore che il giudice in Tribunale; occorre un tirocinio, una vera scuola, per almeno sei mesi, prima di arrivare a redigere la sentenza.

Il collega onorevole Bo, attraverso la sua relazione ha toccato anche la questione delle circoscrizioni giudiziarie. Io su questo punto direi che bisogna andare cauti nella creazione di nuovi uffici. Occorre però la revisione dell'organico dei vari uffici giudiziari perchè sono anni che queste revisioni non si fanno. Intanto vi sono uffici con cinque o sei giudici che svolgono un lavoro maggiore di altri dove vi sono dieci giudici. Vi sono paesi in cui la criminalità è aumentata, vi sono centri in cui il commercio si è sviluppato e tutto ciò incide sull'organico dei giudici.

Rivedere, dunque, i dati statistici per fare sì che il personale giudiziario sia proporzionato ai veri bisogni della giustizia.

La delinquenza minorile si è mantenuta senza flessioni apprezzabili, anzi in sensibile aumento in questi ultimi tempi, specialmente in questo dopoguerra. I giovanissimi, sorpresi dalla guerra nel delicato periodo della loro formazione, del loro sviluppo hanno risentito degli sconvolgimenti, che le sventure abbattutesi sul Paese, hanno prodotto sul costume e sulla morale. Sulla delinquenza minorile mol

to agiscono le disagiate condizioni economiche come l'angustia delle abitazioni e la promiscuità di vita tra adulti e bambini, maschi e femmine. In un discorso, tenuto all'albergo dei poveri a Napoli, il professore Enrico Altavilla ricordava che su 14 mila famiglie a Castellammare di Stabia 3.700 vivono in un solo ambiente. L'angustia delle abitazioni crea un fenomeno di cui dannosamente risentono i bambini, l'angustia delle abitazioni sposta la vita domestica, allontana il bambino dalla casa, lo spinge sulla strada, e così vediamo molta gente che cucina, che lava, che dorme nella strada. Il bambino ha bisogno della casa perchè nella casa il bambino si sente meno piccolo, meno bisognoso di cure. Gettato sulla strada il bambino si allontana dalla madre ed intanto nessuno più della madre è adatto alla educazione del fanciullo ancora in tenera età.

Il vizio, la precocità sessuale, tutto concorre a travolgerlo, a trascinarlo alla perdizione. A queste condizioni preesistenti, originate dal bisogno, dalla miseria, si aggiunse l'invasione. Abbiamo sempre parlato degli alleati elogiandoli, oggi dobbiamo in qualche modo ricrederci. Con gli alleati giunse una ricchezza fastosa in momenti in cui le nostre popolazioni erano tormentate dal morso della fame; le donne, i fanciulli furono allucinati da questa ricchezza. Per mezzo di essa gli alleati si introdussero nelle nostre case ed i bambini divennero i loro lenoni, le loro vittime. L'infanzia fu travolta dal prossenetismo più degradante. Si impone dunque un'opera di redenzione. Gli onorevoli Macrelli e Menghi hanno accennato alle case di rieducazione, ai riformatori giudiziari. Le case di rieducazione, dove i minori possono anche usufruire di libera uscita, danno l'impressione del collegio: lo stesso non può dirsi dei riformatori ricchi di cancelli ermeticamente serrati, dove sui cancelli le guardie fanno rumorosamente scorrere le chiavi; e tutto questo agisce sulla delicatissima psicologia in formazione del minore.

Se la grandissima maggioranza dei delinquenti minori è costituita da irresponsabili da curare e non da punire, si impone una radicale riforma. La migliore soluzione di questo delicatissimo problema la stanno dando alcuni sacerdoti. Vi è stato un parroco che in Emilia ha creato la città del fanciullo. Aria libera: il fanciullo non sente di essere considerato come un reietto della società, ma viene educato moralmente, viene abituato al lavoro, alla vita sociale. Questa è vera redenzione. Abbiamo l'articolo 403 del Codice civile che dice testualmente: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza e per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ».

Questo articolo è tutto un programma di prevenzione ma purtroppo mancano i mezzi, mancano gli organi, manca tutto per poterlo rispettare. Se questo articolo potesse essere operante, l'infanzia sarebbe difesa da tutti i contagi, da tutte le deviazioni.

L'onorevole Macrelli ha accennato alla Corte di assise; egli ha ancora delle simpatie per la giuria. Non so come possano aversi di queste simpatie dopo tanto esperimento. Mentre egli parlava io ricordavo il pensiero di un grande psichiatra, il professor Roncati, che in una sua monografia « Il Processo penale » diceva testualmente: « La scienza istruisce il processo, la scienza lo discute, l'ignoranza lo giudica ». Una delle conquiste più meritevoli di considerazione è riposto nell'obbligo di motivare le sentenze; il giudizio monosillabico dei giurati non lascia adito all'indagine dei motivi.

E per le questioni di diritto?

Dire che un omicidio fu commesso con premeditazione, se vi fu eccesso di difesa, se questo fu doloso o colposo, se e in quale misura il giudicabile è imputabile, tutte queste questioni non possono essere risolte dal giudice laico.

E che dire della influenza politica sui giurati? Ricordate il processo per l'omicidio del deputato socialista Di Vagno, vittima dei fascisti: « Si formò una giuria che dava preoccupazioni per ragioni politiche. Si sentì il bisogno di reagire, di far presente che quella giuria era pericolosa ». Si disse allora dalla stampa socialista. La giustizia deve essere ammi-

nistrata in modo che tutti gli italiani abbiano fiducia nel suo verdetto.

Mettete pure al fianco del giudice togato i rappresentanti del popolo, ma richiedete una preparazione culturale idonea a dare un giudizio. Non è spiegabile come si possa per il giudizio di piccole cose richiedere il magistrato togato, affidando poi alla giuria i reati più gravi.

Noi riteniamo che il disegno di legge sulla Corte d'assise così come è stato approvato dalla Camera, possa passare anche attraverso il vaglio del Senato. Bisogna però evitare che si ingrossi sempre più la burocrazia. Si parla ora di Tribunale di assise e di Corte di assise per assicurare il doppio grado di giudizio. Ebbene, non v'è motivo di creare nuovi uffici. Esistono i tribunali e quindi ben si possono integrare con i rappresentanti del popolo, per cui ogni tribunale già esistente potrà funzionare senza creare nuovi uffici giudiziari. Basta aumentare il personale delle Cancellerie. Senza tante spese, potremo attuare le riforme col doppio grado di giudizio.

Parlerò brevemente del Consiglio superiore, di cui si fa cenno anche nell'ordine del giorno, firmato da tutti i membri della Commissione di giustizia. Il 24 giugno 1948 il compianto Ministro della giustizia, onorevole Grassi, nominò una Commissione ministeriale, presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione, e composta da due deputati, gli onorevoli Avanzini e Calamandrei e dal senatore onorevole Persico. Questa Commissione, dopo oltre un anno consegnò al Guardasigilli una relazione contenente una articolazione sull'ordinamento giudiziario composta di circa 128 articoli. Il testo di questi articoli è rimasto un segreto. Indubbiamente esso è stato rivisto dal nuovo Guardasigilli onorevole Piccioni. Ma l'innovazione più profonda e che più interessa è il Consiglio superiore. Secondo il disposto dell'articolo 104 della Costituzione, del Consiglio superiore della Magistratura fanno parte due categorie di membri: gli uni elettivi, che durano in carica quattro anni, gli altri di diritto che durano in carica per tutto il tempo per cui permane il titolo di appartenere al Consiglio stesso (Presidente della Repubblica, Primo Presidente e procuratore generale presso la Corte di cassazione). Per i membri di diritto, si disse che, data la loro alta funzione, essi sono al di fuori di ogni sospetto e quindi la inopportunità di sottoporli ad elezione come gli altri membri. Non si pensò che anche per gli altri magistrati chiamati a far parte del Consiglio superiore la scheda ha i suoi inconvenienti. Il Consiglio superiore, così come sarà formato, ritengo non soddisferà. Questo io dissi anche in sede di Costituente. Nella composizione del Consiglio superiore si dovrà tenere conto delle varie categorie di magistrati, dei criteri di distribuzione territoriale e quindi non sarà facile armonizzare i diversi elementi. Il magistrato è portato per sua natura ad isolarsi ed allora ci domandiamo: chi saranno i candidati del Consiglio superiore della Magistratura? Probabilmente finiranno con l'essere designati dall'Organo centrale dell'Associazione e quindi questo Consiglio superiore finirà col non soddisfare tutta la classe dei magistrati. Invero si potrà essere sicuri della serenità di un membro chiamato a giudicare un magistrato che appartiene a un distretto dove egli non ha raccolto suffragi? La scheda è un'arma a doppio taglio, crea delle preoccupazioni Più tranquillizzante sarebbe stata la composizione con membri di diritto come tutti i capi delle corti. In ogni modo l'organo è quello che è, secondo la Costituzione, ma è giusto, come ha detto l'onorevole Orlando al Congresso di Palermo, che si crei; creato l'organo si sperimenterà la funzione.

Al Consiglio superiore è connesso il problema riguardante il sistema delle promozioni. L'articolo 107 della Costituzione, nel suo ultimo comma, afferma che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni; ora la funzione varierà secondo l'organo giudiziario di cui si fa parte: Tribunale, Corte d'appello. Cassazione. Quindi, anche con l'articolo 107 permane il problema delle promozioni, giacchè deve ritenersi promozione il passaggio da una funzione all'altra. Il sistema delle promozioni attualmente è duplice: scrutinio o concorso. Si può dire che questo duplice sistema sia stato soddisfacente? Si può dire che abbia corrisposto allo scopo di collocare i singoli componenti dell'ordine giudiziario nei ranghi loro rispettivamente spet-

tanti? Entrambi i sistemi si fondano sulla valutazione di dieci sentenze emesse in un determinato periodo (così detti lavori obbligatori) e dieci sentenze a scelta del candidato. L'esaminatore che legge le sentenze non ha le carte processuali; anche valutando la stesura della sentenza non potrà mai giudicare se con quella sentenza sia stata resa giustizia: manca, in altri termini, il controllo della esatta corrispondenza del diritto al fatto e quindi della esattezza della soluzione al caso concreto.

Questo è il punto delicato del sistema. Sia il sistema del concorso che quello dello scrutinio non consentono di conoscere le qualità intellettive specifiche e l'attività del magistrato. Per le prime bisogna affidarsi ai rapporti dei capi e, non conoscendosi l'attività del magistrato, spesso il giudizio finisce per essere poco soddisfecente. Il sistema presenta altri inconvenienti: vi è il giudice lentissimo che si dedica a scrivere bene poche sentenze e quindi la motivazione è bene sviluppata; vi è invece il giudice che lavora intensamente, che non ha possibilità materiale di limare la sentenza. Intanto cosa si verifica? Il primo serve più se stesso che la giustizia, il secondo, per servire la giustizia, danneggia se stesso agli effetti del concorso.

Insomma, onorevole Ministro, per avere un giudizio che si avvicini il più possibile alla realtà bisogna prendere visione in altro modo dei lavori gudiziari, non si deve trascurare la reputazione di cui gode il magistrato, sia nell'ambiente in cui vive, sia nell'ambiente forense. Solo così si può individuare l'alone di fiducia di cui il giudice è circondato. Ricordiamo che il foro è il giudice del giudice. Il compito è complesso, ma più rispondente alla valutazione del magistrato. Si potrebbe arrivare alla creazione di una commissione ispettiva che potrebbe costantemente indagare sui meriti dei magistrati, rendendosi conto dei lavori giudiziari dal giudice compiuti in un congruo periodo, anteriore alla promozione. Insomma un giudizio sereno non può darsi limitando l'esame ad una diecina di aride sentenze o requisitorie, l'indagine deve essere più ampia, più larga, più comprensiva. Così si spiegano i due ordini del giorno della Corte di appello di Trento del 22 marzo 1950 e della Corte di appello di Lecce del 21 febbraio 1950, ordini del giorno coi quali si chiede che questo sistema delle promozioni sia riveduto perchè da esso non può scaturire un giudizio tranquillizzante.

Due parole sulla Corte costituzionale: vi ha accennato anche l'onorevole Macrelli, e l'onorevole Nitti che non vede con simpatia l'istituto.

NITTI. Io sono estraneo.

ROMANO ANTONIO. Il disegno di legge sulla Corte costituzionale fu approvato dal Senato nel marzo 1949, se non erro. È trascorso più di un anno ed ancora non si sa quando sarà portato in discussione alla Camera. Pare che le leggi integrative della Costituzione siano una settantina, ma tra queste leggi la più importante è certamente quella che riguarda la formazione e il funzionamento della Corte Costituzionale. Se la Costituente volle questo organo supremo di controllo, questo deve preesistere alla nostra attività; sarebbe stato anzi più esatto che quest'organo fosse stato formato dalla Costituente stessa, in modo da iniziare l'attività legislativa del primo Parlamento della Repubblica con la contemporanea costituzione di questo supremo organo di controllo. Qual'è la funzione di questo primo Parlamento? Tradurre in norme giuridiche tutti i princìpi fissati nella Carta costituzionale. Ora, traducendo in norma giuridica i princìpi della Costituzione siamo tenuti a rispettare lo spirito della Costituzione, onde la necessità di un organo supremo di controllo. L'articolo 22 del disegno di legge approvato dal Senato, stabilisce che nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare l'incostituzionalità della legge. Ora, che cosa può avvenire? Sollevata l'eccezione di incostituzionalità se questa non è manifestamente infondata si sospende il giudizio e si rimette la definizione della questione alla Corte costituzionale. L'articolo 51, sotto il titolo di « Disposizioni transitorie », attribuisce retroattività all'articolo 22 del disegno di legge approvato dal Senato; il sindacato di costituzionalità vale dunque retroattivamente per tutte le leggi che siano state emanate dal 1945 in poi. Intanto può essere emessa una sentenza in base a una legge che successivamente viene dichiarata incostituzionale. E allora si presenta il dilemma: o rispet-

to agiscono le disagiate condizioni economiche come l'angustia delle abitazioni e la promiscuità di vita tra adulti e bambini, maschi e femmine. In un discorso, tenuto all'albergo dei poveri a Napoli, il professore Enrico Altavilla ricordava che su 14 mila famiglie a Castellammare di Stabia 3.700 vivono in un solo ambiente. L'angustia delle abitazioni crea un fenomeno di cui dannosamente risentono i bambini, l'angustia delle abitazioni sposta la vita domestica, allontana il bambino dalla casa, lo spinge sulla strada, e così vediamo molta gente che cucina, che lava, che dorme nella strada. Il bambino ha bisogno della casa perchè nella casa il bambino si sente meno piccolo, meno bisognoso di cure. Gettato sulla strada il bambino si allontana dalla madre ed intanto nessuno più della madre è adatto alla educazione del fancilullo ancora in tenera età.

Il vizio, la precocità sessuale, tutto concorre a travolgerlo, a trascinarlo alla perdizione A queste condizioni preesistenti, originate dal bisogno, dalla miseria, si aggiunse l'invasione. Abbiamo sempre parlato degli alleati elogiandoli, oggi dobbiamo in qualche modo ricrederci. Con gli alleati giunse una ricchezza fastosa in momenti in cui le nostre popolazioni erano tormentate dal morso della fame; le donne, i fanciulli furono allucinati da questa ricchezza Per mezzo di essa gli alleati si introdussero nelle nostre case ed i bambini divennero i loro lenoni, le loro vittime. L'infanzia fu travolta dal prossenetismo più degradante. Si impone dunque un'opera di redenzione. Gli onorevoli Macrelli e Menghi hanno accennato alle case di rieducazione, ai riformatori giudiziari. Le case di rieducazione, dove i minori possono anche usufruire di libera uscita, danno l'impressione del collegio: lo stesso non può dirsi dei riformatori ricchi di cancelli ermeticamente serrati, dove sui cancelli le guardie fanno rumorosamente scorrere le chiavi; e tutto questo agisce sulla delicatissima psicologia in formazione del minore.

Se la grandissima maggioranza dei delinquenti minori è costituita da irresponsabili da curare e non da punire, si impone una radicale riforma. La migliore soluzione di questo delicatissimo problema la stanno dando alcuni sacerdoti. Vi è stato un parroco che in Emilia ha creato la città del fanciullo. Aria libera: il fanciullo non sente di essere considerato come un reietto della società, ma viene educato moralmente, viene abituato al lavoro, alla vita sociale. Questa è vera redenzione. Abbiamo l'articolo 403 del Codice civile che dice testualmente: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza e per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ».

Questo articolo è tutto un programma di prevenzione ma purtroppo mancano i mezzi, mancano gli organi, manca tutto per poterlo rispettare. Se questo articolo potesse essere operante, l'infanzia sarebbe difesa da tutti i contagi, da tutte le deviazioni.

L'onorevole Macrelli ha accennato alla Corte di assise; egli ha ancora delle simpatie per la giuria. Non so come possano aversi di queste simpatie dopo tanto esperimento. Mentre egli parlava io ricordavo il pensiero di un grande psichiatra, il professor Roncati, che in una sua monografia « Il Processo penale » diceva testualmente: « La scienza istruisce il processo, la scienza lo discute, l'ignoranza lo giudica ». Una delle conquiste più meritevoli di considerazione è riposto nell'obbligo di motivare le sentenze: il giudizio monosillabico dei giurati non lascia adito all'indagine dei motivi.

E per le questioni di diritto?

Dire che un omicidio fu commesso con premeditazione, se vi fu eccesso di difesa, se questo fu doloso o colposo, se e in quale misura il giudicabile è imputabile, tutte queste questioni non possono essere risolte dal giudice laico.

E che dire della influenza politica sui giurati? Ricordate il processo per l'omicidio del deputato socialista Di Vagno, vittima dei fascisti: « Si formò una giuria che dava preoccupazioni per ragioni politiche. Si sentì il bisogno di reagire, di far presente che quella giuria era pericolosa ». Si disse allora dalla stampa socialista La giustizia deve essere ammi-

nistrata in modo che tutti gli italiani abbiano fiducia nel suo verdetto.

Mettete pure al fianco del giudice togato i rappresentanti del popolo, ma richiedete una preparazione culturale idonea a dare un giudizio. Non è spiegabile come si possa per il giudizio di piccole cose richiedere il magistrato togato, affidando poi alla giuria i reati più gravi.

Noi riteniamo che il disegno di legge sulla Corte d'assise così come è stato approvato dalla Camera, possa passare anche attraverso il vaglio del Senato. Bisogna però evitare che si ingrossi sempre più la burocrazia. Si parla ora di Tribunale di assise e di Corte di assise per assicurare il doppio grado di giudizio. Ebbene, non v'è motivo di creare nuovi uffici. Esistono i tribunali e quindi ben si possono integrare con i rappresentanti del popolo, per cui ogni tribunale già esistente potrà funzionare senza creare nuovi uffici giudiziari. Basta aumentare il personale delle Cancellerie. Senza tante spese, potremo attuare le riforme col doppio grado di giudizio.

Parlerò brevemente del Consiglio superiore, di cui si fa cenno anche nell'ordine del giorno, firmato da tutti i membri della Commissione di giustizia. Il 24 giugno 1948 il compianto Ministro della giustizia, onorevole Grassi, nominò una Commissione ministeriale, presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione, e composta da due deputati, gli onorevoli Avanzini e Calamandrei e dal senatore onorevole Persico. Questa Commissione, dopo oltre un anno consegnò al Guardasigilli una relazione contenente una articolazione sull'ordinamento giudiziario composta di circa 128 articoli. Il testo di questi articoli è rimasto un segreto. Indubbiamente esso è stato rivisto dal nuovo Guardasigilli onorevole Piccioni. Ma l'innovazione più profonda e che più interessa è il Consiglio superiore. Secondo il disposto dell'articolo 104 della Costituzione, del Consiglio superiore della Magistratura fanno parte due categorie di membri: gli uni elettivi, che durano in carica quattro anni, gli altri di diritto che durano in carica per tutto il tempo per cui permane il titolo di appartenere al Consiglio stesso (Presidente della Repubblica, Primo Presidente e procuratore generale presso la Corte di cassazione). Per i membri di diritto, si disse che, data la loro alta funzione, essi sono al di fuori di ogni sospetto e quindi la inopportunità di sottoporli ad elezione come gli altri membri. Non si pensò che anche per gli altri magistrati chiamati a far parte del Consiglio superiore la scheda ha i suoi inconvenienti. Il Consiglio superiore, così come sarà formato, ritengo non soddisferà. Questo io dissi anche in sede di Costituente. Nella composizione del Consiglio superiore si dovrà tenere conto delle varie categorie di magistrati, dei criteri di distribuzione territoriale e quindi non sarà facile armonizzare i diversi elementi. Il magistrato è portato per sua natura ad isolarsi ed allora ci domandiamo: chi saranno i candidati del Consiglio superiore della Magistratura? Probabilmente finiranno con l'essere designati dall'Organo centrale dell'Associazione e quindi questo Consiglio superiore finirà col non soddisfare tutta la classe dei magistrati. Invero si potrà essere sicuri della serenità di un membro chiamato a giudicare un magistrato che appartiene a un distretto dove egli non ha raccolto suffragi? La scheda è un'arma a doppio taglio, crea delle preoccupazioni Più tranquillizzante sarebbe stata la composizione con membri di diritto come tutti i capi delle corti. In ogni modo l'organo è quello che è, secondo la Costituzione, ma è giusto, come ha detto l'onorevole Orlando al Congresso di Palermo, che si crei; creato l'organo si sperimenterà la funzione.

Al Consiglio superiore è connesso il problema riguardante il sistema delle promozioni. L'articolo 107 della Costituzione, nel suo ultimo comma, afferma che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni; ora la funzione varierà secondo l'organo giudiziario di cui si fa parte: Tribunale, Corte d'appello. Cassazione. Quindi, anche con l'articolo 107 permane il problema delle promozioni, giacchè deve ritenersi promozione il passaggio da una funzione all'altra. Il sistema delle promozioni attualmente è duplice: scrutinio o concorso. Si può dire che questo duplice sistema sia stato soddisfacente? Si può dire che abbia corrisposto allo scopo di collocare i singoli componenti dell'ordine giudiziario nei ranghi loro rispettivamente spet-

fare il giudicato formatosi sulla base di una legge dichiarata incostituzionale, e questo ripugna al nostro senso giuridico, oppure mandare in aria i giudicati. Onde la necessità della Corte costituzionale che deve coesistere all'attività legislativa del Parlamento. Due parole sull'attività legislativa. Noi abbiamo il progetto del Codice penale e il progetto del Codice di procedura penale: le riforme, come giustamente diceva anche l'onorevole De Nicola in commissione, le riforme sostanziali sono poche. Desidero accennare solo a un punto molto delicato, quello della pena, perchè nel progetto del Codice penale si nota una minore severità nella repressione del delitto, e su questo punto mi piace ricordare il pensiero di Giandomenico Romagnosi, il quale, nella sua « Genesi del diritto », ammonisce che « la potestà legittima di punire deve estendersi quanto la necessità di usare delle pene per la preservazione del giusto benessere umano ». È un ammonimento che vale anche oggi con il dilagare della criminalità. I poteri inibitori sono scossi, la sensibilità morale è assai ridotta, non rimane che la severità della pena per garantire agli onesti la tutela del proprio diritto Non dico che la severità della pena sia da solo sufficiente a garantire il corpo sociale dalla piaga della criminalità, bisogna andare alle cause del fenomeno delittuoso. Indubbiamente la severità della pena accresce la forma cogente della norma penale.

E un altro rilievo desidero fare, così di sfuggita. Pochi sono i ritocchi fatti, ma tutti discutibili, perchè quando si parla di ubbriachezza piena, non accidentale, il progetto, ripudiando la finzione di imputabilità accettata dal vigente Codice per discrutibili motivi di polizia criminale, pone il principio che il fatto commesso in stato di ubbriachezza è punito a titolo di colpa. Si arriva all'assurdo, invero potrà affermarsi che un tizio ha commesso un furto per colpa, quando il dolo è elemento essenziale del furto. Penso infine che i ritocchi non debbano essere limitati solo alla procedura penale e al diritto penale, abbiamo il diritto civile e specialmente il libro del lavoro che ha molte disposizioni che presuppongono il responso, dal punto di vista consultivo, di organi corporativi che non esistono più. Vi sono disposizioni che non si possono applicare, vi è per esempio nel libro delle proprietà l'articolo 849 che riguarda la minima unità culturale che non si può applicare, perchè per stabilire la minima unità culturale è necessario il parere di un organo corporativo che oggi non esiste. Non è stato possibile decidere su alcune domande per l'inesistenza di alcuni organi corporativi. Onde la necessità di rivedere il libro del lavoro e tutte le disposizioni che si riallacciano al corporativismo.

Onorevole Ministro, volgo alla fine. Abbiamo detto che questo dibattito si è aperto con un raggio di luce: la decisione del Consiglio dei Ministri annunziata ieri dalla stampa. Il Governo ha deciso di affrontare definitivamente il problema della Magistratura. Alle volte ci domandiamo: da chi è composta questa Magistratura? Se si eccettua il Piemonte, ove per antica tradizione le famiglie di un certo grado sociale avviavano una volta i figli o alla vita militare o al sacerdozio o alla Magistratura, la quasi totalità dei magistrati oggi è meridionale. La borghesia provinciale del Mezzogiorno ha dato e dà il maggior contingente al ruolo dei giudici. Sono figli di professionisti, di funzionari, di quel ceto medio che è il crogiolo ove si fondano la probità, la parsimonia, la devozione all'autorità, l'attaccamento all'ordine costituito. Sono giovani che ereditando da una nobile tradizione forense il senso giuridico, hanno considerato il culto del diritto come una vocazione. Si è formato così quello spirito di corpo che è, in qualche modo, il risultato dell'orgoglio, della fierezza della funzione ritenuta una vera missione. Ed ecco spiegato il perchè della stima e della fiducia nel giudice italiano. In Magistratura, onorevoli colleghi, la selezione è, direi, quasi automatica: chi non si lascia plasmare dalle virtù ora menzionate, che sono tanti punti di onore, istintivamente se ne allontana. Questa formazione spiega anche la dignitosa rassegnazione ad un trattamento, che avrebbe potuto essere cattivo consigliere ma non lo è stato. In una povertà onorata, la Magistratura ha resistito a tutte le tentazioni anche in tempi difficili come quelli che viviamo, in cui il sospetto, il discredito hanno gettato ombre su tutti gli organismi dell'amministrazione pubblica. La Magistratura ha resistito a tutte le scosse, a tutte le intemperie sociali. Ma,

onorevole Ministro, — voi che siete uomo di cuore lo comprenderete — l'uomo è figlio dei tempi, oggi tutti anelano ad un maggiore benessere e non si può rimanere sul terreno delle buone intenzioni, delle lusinghiere promesse. Oggi la questione del trattamento economico deve essere definitivamente risolta, anche per la tranquillità di quelli che domandano giustizia. Il magistrato ha dei bisogni culturali che altri funzionari non hanno: libri, riviste, questi sono un poco il pane al quale egli non può rinunziare, e questo pane — voi ben lo sapete —, costa assai caro. Ebbene anche nelle ristrettezze finanziarie, la Magistratura ha mantenuto alto il suo livello culturale e tecnico. La Magistratura, chiamata in questi ultimi tempi a giudicare su fatti nei quali si sentivano ribollire il rancore, l'odio, la vendetta, è stata non sempre opportunamente e serenamente discussa. In mezzo ad esplosioni di odio e di passione politica, mentre tutto turbava la serenità del giudizio, la Magistratura ha portato una nota di pace, fondendo il sentimento con il risentimento. È stata qualche volta indulgente, sì, ma unicamente per seppellire il passato e per spegnere le minacce di disordini futuri. Ha dimostrato così come sia vero che i tribunali sono l'ultima cittadella della autorità statale e della fiducia nello Stato e che, fino a quando questa cittadella resiste, fino a quando questa è saldamente tenuta, lo Stato è in piedi.

Onorevole Ministro ho finito. La sorte vi ha chiamato a dimostrare alla Magistratura italiana la riconoscenza, la gratitudine del Paese: il giudice italiano non chiede villeggiature, non ambisce a una vita dispendiosa, a divertimenti: queste rinunzie sono nelle sue abitudini, sono nella austerità del suo abito mentale. Onorevole Ministro il magistrato italiano chiede solo serenità, dignità, chiede di vivere dignitosamente e serenamente, non per sè, ma per la giustizia, patrimonio sacro di tutti gli italiani. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Oggiano il quale, anche a nome del senatore Mastino, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a provvedere senza indugio ad assicurare alle sedi ed agli uffici giudiziari, particolarmente della Sardegna:

a) i giudici, i cancellieri, ed il personale dipendente o ausiliario, necessari;

b) i locali adeguati alla importanza ed alla delicatezza della funzione, per l'effetto riattando gli edifici o locali che sia possibile riattare e costruendo edifici o locali nuovi dove la costruzione sia stata già dichiarata o venga ora dichiarata indispensabile;

c) la dotazione di mobili, libri, riviste, sussidi e arredamenti vari, pure indispensabili;

d) la costruzione degli edifici carcerari già predisposta o comunque ritenuta indispensabile ed il riattamento ed adattamento degli altri ».

OGGIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, appare chiaro che un senatore, il quale sia avvocato o giudice, è spinto, nell'intervenire a discutere del problema giudiziario, ad occuparsene in tutti i lati che il problema presenta, e, se è un avvocato valoroso od un giudice di coscienza, è portato a battagliare più fortemente ancora nella speranza di riuscire a persuadere il Ministro ad accettare le conclusioni a cui egli arriva. Ma io posso tranquillizzarvi sul fatto che non mi occuperò di tutti i lati del problema giudiziario. Potrei averne la tentazione per una serie di ragioni che sono non formali ma sostanziali. Un rappresentante di provincia non può dimenticare quelle che sono le impressioni, i voti dei colleghi, dei magistrati e dei cittadini soprattutto delle province periferiche. A queste province non arriva il sangue così caldo, subito, direi quasi generoso, come nelle provincie che sono vicine al centro, come il sangue non arriva alle estremità nella stessa misura o con la stessa utilità con cui arriva invece agli organi vicini al cuore medesimo. Ed uno come me non può dimenticare che, quando si rientra in sede, il primo discorso che si fa con i colleghi è questo: ebbene, cosa avete concluso al Senato, cosa ha fatto il Parlamento? E quelle famose leggi, che si dovevano abolire, sono state abolite? E la riforma dei codici? E i provvedimenti che si ritengono abbandonati ed invece di quando in quando vengono richiamati, e, mentre si ha la persuasione che siano, per così dire, decaduti, poi non solo vengono richiamati ma

vengono applicati con sorpresa di tutti? E la Cassa pensioni o l'Ente di previdenza per gli avvocati? E gli edifici giudiziari, ed i servizi? Ma insomma (questa è la sostanza del discorso) non cambia nulla nel campo della giustizia?

Si potrebbe dire che questo è un discorso che può adattarsi a tutti i campi dell'amministrazione pubblica. Non è detto che debba limitarsi a quello dell'amministrazione giudiziaria. Ma in questo appare più vivo, più insistente e più necessario. I giudici stessi, quando li avviciniamo nelle udienze, domandano: per noi si è fatto qualche cosa? Ma non ha fatto un passo il disegno che ci riguarda? I nostri uffici non vengono migliorati ed il personale non viene aumentato? Non si è disposto nulla? Ed i discorsi, onorevole Ministro, tra avvocati, giudici ed altri cittadini che ricorrono alla giustizia, sono pressappoco della stessa natura perchè i processi civili e penali hanno la sorte che hanno. Io non dico nulla di nuovo. Tutto ciò è affermato e rilevato anche nelle rassegne giuridiche. Basta riferirsi del resto alle relazioni dei supremi organi della Magistratura e, senza andare troppo lontano, alle relazioni delle Commissioni per i progetti di riforma, di riforme particolari o generali, di leggi generali. Tutti questi motivi sono sempre ripetuti ed ai cittadini i giudici e gli avvocati sono costretti a dire: ma si abbia pazienza, non si tarderà. Nel 1944-45 sembrava possibile tutto questo rinnovamento. A distanza di 5 anni non solo siamo al punto di prima, in gran parte, ma con un complesso di speranze più limitate, con una fiducia più indebolita. Questo non vuol dire che i Ministri guardasigilli e particolarmente l'onorevole Ministro che è in carica non abbiano pensato e non pensino a modificare. No. È che si ritarda, c'è ritardo nel rimediare al disservizio degli uffici periferici, come c'è ritardo, forse senza colpa di alcuno, nella preparazione delle leggi. Dicevo dunque che le domande sono queste: le risposte non possono essere che vaghe, perchè non piace nemmeno far l'accusatore. D'altra parte questo gioco di scaricabarile non serve proprio a nulla, serve tanto meno all'Italia. Non ci si può perdere in giochetti del genere in un campo così importante come quello dell'amministrazione della giustizia. Peraltro io posso confortarmi nel pensare che sulle questioni generali hanno già preso la parola valorosi oratori e parleranno altri valorosi oratori. So che c'è un ordine del giorno che esprime il pensiero della Commissione di giustizia, che sarà illustrato degnamente, ordine del giorno che si può dire completo per quanto riguarda le esigenze di riforme, le provvidenze richieste per una regolare amministrazione della giustizia. C'è una relazione del senatore Bo. Io debbo apprezzarla non perchè è di maniera lodare le relazioni, ma perchè effettivamente si tratta di un documento di alto valore e tanto più notevole, per me, in quanto, in forma stringata ed incisiva, esso rispecchia e tratta i principali problemi della giustizia e ne presenta i difetti proponendo anche riforme concrete. Ci sono poi i risultati dei congressi, pubblicazioni che vediamo quasi ogni giorno, pubblicazioni che non sono sfuggite e non potevano sfuggire a nessuno che si occupi di questa materia. Certamente li ha presenti l'onorevole Ministro, al quale sarà giunta, fra l'altro, la relazione del Presidente Battaglini tenuta al congresso della Magistratura nell'ottobre scorso, una relazione sulla quale io avrei la tentazione di fermarmi un poco perchè contiene certi rilievi che non dovrebbero essere dimenticati, mentre sembra che, da quando sono stati fatti, su di essi sia calato l'oblìo.

Dicevo dunque che a mia soddisfazione e per quel che può essere la risposta che devo dare a chi mi interpella, perchè devo rendere conto, ed è giusto, della mia attività di cittadino, stanno tutte queste manifestazioni. Pertanto il mio intervento avrà necessariamente una limitazione, presenterà delle richieste e delle osservazioni più specifiche e da riferirsi particolarmente alla mia Sardegna. Consentite, onorevoli colleghi, che noi rappresentanti della Sardegna si intervenga di quando in quando a parlarne; non è a sproposito o solo per richiamarne il nome, perchè si tratta di una di quelle regioni periferiche delle quali poc'anzi ho parlato, dove le deficienze nell'amministrazione della giustizia sono maggiori e correlativamente è maggiore la esigenza della giustizia; dove effettivamente, a ben guardare, forse perchè vi mancano

tanti elementi dello sperato miglioramento sociale, si ha l'impressione che le cose della giustizia non vadano come dovrebbero andare.

Ho visto che le cose non vanno bene, del resto, in tutta l'Italia. Ho citato poc'anzi la relazione del Presidente Battaglini e potrei citare la relazione fatta dal Procuratore generale della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sono due documenti di altissimo valore, che costituiscono vere miniere per quanto riguarda il loro contenuto di osservazioni e di dati. La vita giudiziaria in Italia non è molto soddisfacente sotto certi riflessi. A questo proposito è bene che io non dimentichi di rilevare qualcuna delle osservazioni di Battaglini. Circa i locali, dopo una elencazione di motivi veramente impressionante sul disservizio, egli arriva a questa conclusione: « La deficienza è così grande che quasi dovunque le prove testimoniali vengono raccolte senza l'assistenza del cancelliere, ed il lavoro di cancelleria procede quasi dovunque con lentezza esasperaute. È stato segnalato il fatto, veramente deplorevole, della Pretura di una grande città in cui le prove testimoniali vengono raccolte senza l'intervento del giudice e del cancelliere ». E sapete dove ? « In un caffè prossimo alla sede della Pretura ». Se io dovessi spigolare, ripeterei al Senato, come dicevo poc'anzi, fatti, circostanze ivi richiamate che devono non lasciare indifferenti.

Con tutto questo io devo dire che la situazione in Sardegna, in genere, a me sembra peggiore. Tratterò molto sinteticamente la questione, onorevole Ministro, ma non posso non accennare agli elementi indispensabili al giudizio che si deve dare dell'amministrazione della giustizia in Sardegna, cioè l'elemento che riguarda il personale, l'elemento che riguarda gli edifici giudiziari, l'elemento che riguarda le carceri.

Per quanto riguarda il personale, un capoluogo come Cagliari non è troppo a posto ma tira avanti alla meglio. L'onorevole Ministro sa in quale situazione si trova, per esempio, la procura generale, alla quale per deficienza di magistrati sono di quando in quando applicati magistrati di grado e sede inferiore. Anche Sassari, con il suo tribunale, a parte il sacrificio, va avanti lo stesso. Qualche altro tribunale non dico che navighi in acque buone ma non si trova in condizioni disperate. Ma ci sono certe sedi, quella di Tempio, quella di Lanusei, e soprattutto quella di Nuoro, capoluogo di provincia, che hanno bisogno di sistemazione urgente. Quante volte si è levato il clamore di simpatia, non dico nel Senato, ma qua e là, come un focherello che doveva accendere entusiasmi e speranze, quante volte si è levato il clamore per la Sardegna e particolarmente per Nuoro, per finire poi nella conclusione pratica che nel Tribunale di Nuoro non si possono trattare se non con estrema difficoltà le cause e gli uffici giudiziari sono quelli che sono. Manca da tempo immemorabile, direi, il titolare presidente del Tribunale. C'è al suo posto un giudice incaricato del servizio, che è persona degnissima e di riconosciuti meriti, ma egli non può fare più di quello che fa, poichè deve anzitutto adempiere alla funzione che gli è attribuita come giudice, che è per sè assai pesante. Grave cosa che in uffici giudiziari di una certa importanza non vi sia il titolare e che soprattutto quel titolare manchi da lungo tempo! Per ragioni evidentissime, anche di prestigio, non può mai assolvere alla funzione del titolare un giudice incaricato, per quanto rispettabilissimo e di alto valore.

Ancora sulla questione dei servizi giudiziari, io non ricordo più esattamente il tempo quando alla Procura c'era un titolare. Di quando in quando, per la benevolenza del Presidente della Corte d'appello, viene distaccato in missione un sostituto procuratore della Repubblica da Cagliari o da Sassari (che pure non ne hanno di troppi), ma egli ci arriva per un breve periodo, saranno tre mesi: credo non sia consentito un periodo maggiore. Avviene che dei tre mesi buona parte egli l'impiega, prima, nel prendere conoscenza del servizio e per ambientarsi, e parte del rimanente, poi, nel prepararsi ad andarsene. In definitiva quei tre mesi passano in fretta, lasciano press'a poco le cose come erano e servono solo a dare alla popolazione l'impressione che il servizio è assicurato. Si tratta di situazioni che chi ama sostanzialmente la giustizia non può assolutamente ammettere che durino in eterno. Non dico che l'onorevole Ministro e i suoi predecessori e i suoi collaboratori

non si siano preoccupati; lo hanno dimostrato nelle visite continue che ricevono. Continue visite... Si dice molte volte di noi sardi, che siamo così modesti, che siamo dei queruli, quasi dei petulanti, perchè insistiamo nel richiedere rimedi e provvidenze. Ma giustamente insistiamo perchè si tratta di necessità fondamentali della vita giudiziaria, come della vita sociale di una intera regione! Dicevo dunque che per lungo tempo noi abbiamo sollecitato gli organi principali del Ministero, e non è dunque a dire che essi non si siano preoccupati. Però ci si è risposto che non si trova un presidente di tribunale, non si trova un giudice che sia disposto ad andare in Sardegna. Può darsi. Perchè, come dicevo poc'anzi, i clamori sono grandi, sono alti, gli osanna sono belli, ma è tutta retorica! All'atto pratico i magistrati, come gli altri funzionari, preferiscono, come del resto è nel loro interesse, di starsene in sedi molto più importanti, possibilmente a Roma o magari a Milano o a Torino. È certo che le sedi o alcune sedi della Sardegna non offrono eguali comodità o ne offrono in misura limitata; ma questo non è un buon motivo perchè siano disertate.

Evidentemente però noi siamo un pó fuori tempo con le nostre speranze e le nostre richieste. O lo sono io, perchè, se dovessi giudicare dai sentimenti che dominano l'animo mio, direi che nè i giudici, nè altri funzionari dello Stato debbono rifiutarsi di raggiungere le sedi dove c'è da lavorare seriamente per il compimento del proprio dovere personale e per il compimento dei doveri nell'interesse della nazione! Una nazione che presenti fenomeni di questo genere non speri mai di rimettersi in piedi: sarà sempre condannata, non dico allo sfasciamento, ma a vivacchiare così, con sotterfugi, con ripieghi; certamente una nazione non può raddrizzare in tal modo la schiena che si sia un pó piegata. I giudici, dunque, non vogliono raggiungere le loro sedi, spesso perchè non ci sono neanche i locali dove possano abitare. Un presidente di tribunale può essere costretto a tener la famiglia lontana, nel continente, ed egli stesso può trovarsi in condizione di non avere un'abitazione adatta. Io non sto ad insistere su questo punto, potrei fare però delle osservazioni in contrasto. Vi faccio una domanda. Esiste una legge per la quale si è fatta tanta pubblicità, si sono mandate tante circolari: la legge relativa alla costruzione di locali per impiegati di Enti locali, col concorso dello Stato – salvo mio errore – del 50 per cento, e quel concorso mi pare sia quasi immediato. Perchè allora lo Stato non trova il modo di provvedere ai propri funzionari, costruendo direttamente per essi gli edifici necessari? Se già lo fa per gli impiegati degli Enti locali, col contributo del 50 per cento del denaro pubblico, faccia uno sforzo per gli impiegati propri. Non è una cosa troppo difficile, è questione di buona volontà; è questione anche di impiegare bene i propri denari. Dicevo che questo è lo stato dei servizi per la mancanza di giudici. E se dovessi parlare dei cancellieri, se dovessi parlare degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari e delle preture e degli uffici di conciliazione chiusi perennemente, cosa direi? Per le Preture, è vero, c'è la possibilità di rimediare con l'incarico ed il servizio così detti a scavalco.

Ma con questi si ha il bel risultato che il titolare di una pretura, cui sia dato uno scavalco, finisce, necessariamente, anche se si tratta, scusatemi il termine, di un santo, di uno che sia veramente disposto al sacrificio, per non combinare nulla nè nella sede dove è titolare nè nella sede dove ha l'incarico. E altrettanto avviene per i cancellieri. E tutti di fronte al pubblico a buon diritto si difendono dicendo: non si possono tenere le udienze, non si possono concludere gli affari, perchè bisogna che si vada da una sede all'altra, e che cosa possiamo fare se si deve venire qui una volta o due al mese e sempre di corsa?

È una situazione – e ritorno in argomento – veramente preoccupante, è una situazione dolorosa. Non mi soffermo oltre, perchè sono convinto che su questo argomento, come per altri, sia sufficiente l'accenno; dato anche che non parlo a persone che non siano istruite, voglio dire che non siano esperte della materia; anzi si parla proprio, particolarmente stasera – credo che siano presenti pochi senatori che non abbiano cognizione o familiarità col diritto o con le corti o i tribunali – a persone che nella maggioranza sono avvocati, e parlando a persone così qualificate basta l'accenno.

Quello che ho detto riguardava il personale. Per quanto riguarda gli effetti, basta considerare gli ingorghi straordinari che si formano nei servizi, per cui è un pó difficile che si proceda innanzi. Uno dei servizi – voglio fermarmi appunto alla considerazione di qualche solo effetto, non di tutti gli effetti perchè non voglio dare fondo per dir così allo scibile o a tutte le lamentele che possono venire dalla provincia – quello della conservazione degli archivi, costituisce un argomento che particolarmente interessa. È a tutti noto che presso gli uffici giudiziari esiste o deve esistere un archivio per la conservazione delle carte più importanti, sentenze, verbali, ecc. soprattutto del periodo in cui vigeva il Codice di procedura vecchio. Ebbene, creda a me, onorevole Ministro, in molte sedi giudiziarie quell'archivio, per la deficienza di locali e la mancanza di personale, è lasciato alla sorte, in abbandono, e molti documenti non si trovano più. Non che siano dispersi o sottratti, per quanto può darsi anche che nel tempo in cui si portavano via le sbarre di ferro e si comandava anche agli archivi notarili di liberarsi di certa zavorra. una parte di questi documenti, di queste carte, sia andata, per inesperienza di coloro che dovevano consegnarle, dispersa o rovinata. Ma il complesso dei documenti, specialmente i più importanti, se pure esistono, non è più al suo posto e non si può ritrovare. Eppure sono documenti importantissimi, indispensabili per la trattazione di molte cause anche attuali e che saranno indispensabili per la trattazione di molte cause in avvenire: questi documenti non si possono avere, con gravissime conseguenze per i cittadini, ed anche e soprattutto, bisogna dirlo, con grave preoccupazione degli avvocati che hanno la responsabilità dell'inizio delle cause, del loro avviamento e della loro soluzione vittoriosa.

Questo argomento degli archivi ci porta immediatamente all'esame di quel secondo elemento che ho accennato e che riguarda gli edifici giudiziari. Anche questo argomento è molto grave. Poco fa ho richiamato la esemplificazione, così incisiva, così caratteristica del presidente Battaglini. Se dovessi parlare degli edifici giudiziari in Sardegna, non dico che proprio vi dimostrerei che la Sardegna si trova all'ultimo gradino (perchè far paragoni in un campo del genere, con tante rovine che sono in Italia, con tante lamentele che si sentono da tutte le parti, è cosa difficile, come se si volesse arrivare a stabilire chi abbia il primato della miseria), ma certo che da noi le cose non stanno bene. A questo proposito vorrei proprio interessare particolarmente l'onorevole Piccioni, richiamare la sua attenzione anche per le notizie che ora darò.

Nel ventennio era stato preparato un progetto per il palazzo di giustizia di Cagliari, completo; un altro per Sassari ed un terzo per Nuoro. L'edificio di Cagliari è stato colpito, prima ancora che fosse completato, durante la guerra; attualmente è in via di riattamento e di assestamento. È un edificio decoroso e dignitoso, che può soddisfare a tutte le esigenze del servizio. Quello di Sassari è altrettanto decoroso: non so però dire se qualche servizio in tale edificio non sia stato sacrificato all'elemento decorativo e all'elemento architettonico. Questo difetto c'era in quei tempi, e temo che vi sia ancora. È una gran bella cosa dare agli edifici pubblici le ornamentazioni e le sistemazioni architettoniche esteticamente necessarie, ma in una Nazione così povera come la nostra credo che si debba badare – come norma – più alla sostanza che alla forma, anche se si dovesse sacrificare il lavoro di qualche architetto o di qualche ingegnere. Se così si fosse fatto e si fossero stanziate somme minori per il palazzo di giustizia di Cagliari e per quello di Sassari, qualcosa di più sicuro sarebbe rimasto per altri edifici. Tuttavia anche per Nuoro si è preparato un progetto. Ed in questa occasione, Nuoro, tra avvocati, giudici, e cittadinanza, ha potuto manifestare pubblicamente la sua gratitudine. Ma, fra la guerra d'Africa fra quella di Spagna e le altre preoccupazioni, tra una cosa e l'altra, è avvenuto che il palazzo di giustizia di Nuoro è ancora tra le nuvole. Però gli avvocati non hanno dimenticato mai che c'era un progetto che doveva essere attuato; e tanto hanno fatto che han potuto richiamare constantemente l'attenzione e la preoccupazione dei vari Ministri guardasigilli. Nel 1945, infatti, venne a Nuoro l'onorevole Tupini. Grande scambio di parole

cortesi. Non ci fu, a causa del momento, la possibilità del brindisi vero e proprio; comunque, se dovessimo chiamare brindisi lo scambio di parole, e di parole cortesi, vorrei dire che di brindisi ve ne sono stati parecchi improntati alla massima cordialità: dopo poco tempo avrebbe dovuto venire il palazzo di Nuoro.

Ma si era allora in un periodo in cui a tutti i Comuni si diceva: preparate al più presto gli elenchi delle opere pubbliche di cui avete bisogno, e badate che, se tardate, sarà peggio per voi, mentre, se fate in fretta, fra qualche mese i lavori pubblici avranno il loro inizio ed il loro completamento nel tempo più breve possibile. I Comuni prepararono le richieste e talvolta persino i progetti; i buoni cittadini si interessarono per la esecuzione... ma col risultato ben noto. A Nuoro, dunque, gli avvocati, i giudici, la popolazione furono pronti a ringraziare il Ministro Tupini ed ancora ad incitarlo per l'inizio dei lavori. Ma tanto si è fatto che quel progetto si è perduto per la strada! Ed è stato necessario nel 1946-1947-48 insistere presso l'onorevole Grassi perchè cercasse di rintracciarlo in qualche posto ove fosse andato a nascondersi o si fosse perduto. Per la verità debbo dire che, dietro l'interessamento vivissimo spiegato a questo riguardo, il compianto onorevole Grassi ebbe a scrivere: il progetto si trova in tale ufficio, ma adesso andrà in tale altro, vi è bisogno di qualche aggiornamento. L'anno scorso, dato che con tutti gli aggiornamenti il progetto continuava a rimanere dove era, ma non si sapeva in quale posto preciso, l'Ordine degli avvocati si è riunito. L'Ordine degli avvocati di Nuoro è formato - non parlo di me - di bravissime persone, di rappresentanti assai valorosi. Questo Ordine forense, che ha avuto talvolta (anche in momenti difficili) la capacità e la fermezza di prendere posizioni dure, ha formulato dei voti dignitosi ed ha tra l'altro inviato un telegramma all'onorevole Piccioni, nel quale telegramma ha richiamato e rilevato tutte queste necessità; ma non ha avuto risposta. Non so se in questo periodo l'onorevole Piccioni fosse ammalato, comunque poteva essere molto impegnato; forse non c'è da aversene a male se nessuna risposta è venuta. Ma l'Ordine degli avvocati si è un pó impermalito ed ha ritenuto che quella storia del progetto che era pronto, che si aggiornava, che si stava per riprendere in mano, fosse, più che una storia, una storiella. Ed il fatto più grave è questo, che ad un certo momento, mi pare anteriore al telegramma, è arrivata una lettera la quale diceva: badate che quel tale progetto, per il quale il Ministro guardasigilli diceva che c'era quasi lo stanziamento, non può essere più attuato, perchè spetta al comune di Nuoro costruirsi il palazzo di giustizia. Il comune di Nuoro è capoluogo di provincia, ma ha solo 16 mila abitanti, con i forestieri e gli impiegati non arriverà a 20 mila. È un comune certamente povero che non poteva e non può mai sognarsi di costruirsi il palazzo di giustizia, tanto meno un palazzo di giustizia che dovesse attenersi alle caratteristiche dei palazzi di giustizia di Cagliari o di Sassari.

Onorevole Ministro, tra di noi abbiamo fatto questa considerazione e la faccio anche stasera: possibile che fra tanti palazzi che sono stati costruiti nei capoluoghi di provincia per i Tribunali e per gli altri uffici giudiziari, per Nuoro si debba senz'altro dire che spetta al Comune la costruzione, quando aveva preso impegno lo Stato di farla? Possibile? È vero che si dice, e può darsi sia, che la competenza non sia del Ministero di grazia e giustizia e che ci sia anche o particolarmente una competenza del Ministero dei lavori pubblici. Ma noi da ingenui provinciali partiamo sempre dalla considerazione che questo campo sia proprio di competenza del Ministero della giustizia e che proprio il Ministero della giustizia abbia o debba avere, più del Ministero dei lavori pubblici, in un certo senso l'orgoglio di mettere a posto le cose giudiziarie anche dal lato degli edifici. È proprio questo un attributo particolare dello Stato di creare gli edifici dove si amministra la giustizia, come rappresentanza, come espressione della sovranità dello Stato, e non può questa caratteristica, questo dovere, questo attributo essere demandato alle autorità comunali. Assolutamente lo Stato non può spogliarsi di tale attributo, nè lo può il Ministero di grazia e giustizia. Ma se pur fosse vero che si tratta di qualche cosa che deve essere definita dal Ministro dei lavori pubblici, noi diciamo: poichè tutte le

amministrazioni dello Stato debbono essere coordinate, poichè nessun ministero deve agire isolato come se facesse parte per se stesso e non dell'Italia, come se le varie amministrazioni non dovessero considerarsi nel quadro completo ed armonico che deve rappresentare la vita nazionale, noi crediamo e diciamo che il Ministero della giustizia debba passare sopra alle osservazioni negative fatte sinora e d'ora innanzi cercare di rimediarvi.

E c'è un'altra ragione. Se pure fosse vero che spetta ai Comuni di provvedere agli edifici giudiziari, e, anche se c'è al riguardo una disposizione di legge, sarebbe assurdo imporre la costruzione in discorso al comune di Nuoro. Io ho letto in questi giorni, nel numero 11 del giugno 1950 del « Diritto » di Palermo, la notizia che il Ministro Aldisio ha inviato al primo Presidente della Corte di appello di Palermo questo telegramma che è della massima importanza, perchè non si fa cenno di amministrazioni comunali ma dell'adempimento del dovere da parte dello Stato attraverso il Ministero dei lavori pubblici: « Sono lieto comunicare che Consiglio superiore lavori pubblici ha approvato progetto primo lotto lavori palazzo giustizia per importo 300 milioni, e che data odierna ho concesso finanziamento secondo lotto per importo altri 300 milioni cui saranno aggiunti 100 milioni su fondo provveditorato. Saluti cordiali, Ministro Aldisio ». Saluti cordiali. . . Tanti saluti cordiali. . . Ma non arriva un saluto cordiale anche a noi altri ? Possibile che non si voglia darci non dico 700 o 300 milioni ma per esempio il decimo. . , anche 30 milioni, per poter costruire un edificio anche modesto, in cui però vengano allogati dignitosamente gli uffici giudiziari, nell'interesse della maestà della giustizia e dello Stato ? Possibile che non si arrivi a trovare questa sommetta ? Il Ministro Aldisio ha dimostrato che si può fare. Noi non critichiamo che si sia fatto per Palermo. Noi non abbiamo l'abitudine dell'invidia, della piccola questione di campanile. Siamo uomini diversi da quel che si può pensare anche se in certe posizioni, per il carattere e per il temperamento, possiamo a taluno apparire eccessivi, e possiamo dire che è stato ben fatto. Ma che non si trovi la possibilità di venire incontro alle esigenze di Nuoro, con tutto quello che è stato promesso, mentre per quell'altra città si possono spendere 700 milioni in una volta, questo non posso ammetterlo. Cosa debbono dire i nuoresi ed i sardi in genere di un trattamento così diverso ? Voglia, onorevole Ministro, prendere i necessari contatti con il suo collega dei lavori pubblici per vedere di mandare avanti anche il progetto della mia Nuoro e contemporaneamente veda di sistemare gli uffici giudiziari delle altre sedi, perchè ovunque si amministra la giustizia occorre che essa abbia una sistemazione decorosa. Molte sedi di conciliatura e di pretura hanno bisogno di una conveniente sistemazione; ne sa qualche cosa il collega Azara. Si stabilisca qualcosa dunque, come a proposito dei giudici e del personale si sarebbe già stabilito, secondo un comunicato fatto avanti ieri e riportato oggi sui giornali, sul nuovo progetto di legge apprestato dal Ministro guardasigilli; si provveda, si venga incontro alle esigenze nostre.

Oltre al problema degli edifizi giudiziari, rimane il problema delle carceri, anche esso gravissimo. Il compianto Guardasigilli Grassi aveva comunicato che erano stati stanziati 400 milioni per la costruzione delle carceri di Nuoro. Si è verificato a tale proposito un piccolo contrasto, direi un ripicco locale sull'area da occupare allo scopo, ma è cosa che può considerarsi superata e ci si potrà facilmente mettere d'accordo. D'altra parte, il Ministro, intervenendo con la sua autorità, potrà dirimere i piccoli dissensi che qualche volta non attengono alla sostanza delle cose, ma piuttosto a preformazioni mentali. Su questo punto quindi io in un certo senso, con una certa riserva, potrei dichiararmi soddisfatto ?. . .

Potrei anche dirmi soddisfatto per quanto riguarda la sistemazione delle carceri mandamentali ? Si dovrà forse attendere che la loro sistemazione la compiano i Comuni ? Le carceri mandamentali, che attualmente presentano una infinità di difetti dal punto di vista igienico e della sicurezza, se non possono essere una dimora accogliente non debbono nemmeno essere una dimora repellente, impossibile. È giusto che venga fatto tutto ciò che è necessario e che non si attenda la diligente iniziativa dei Comuni, che sono asso-

lutamente privi di mezzi. L'onorevole Ministro, che è avvocato di grande valore ed esperienza, sa che cosa sono le carceri mandamentali nei capoluoghi di mandamento. Non si pretende molto, si chiede soltanto l'indispensabile, quel minimo per cui in un certo senso l'ufficio della giustizia venga ad essere presente e dominante anche in queste carceri. Non credo del resto che si tratti di spesa molto grave.

Seguendo il mio costume dovrei dire – e di questo mi pare non possa dispiacersi l'onorevole Ministro – che per quanto riguarda il ritrovamento dei mezzi finanziari per l'amministrazione della giustizia, per l'adeguamento, il riattamento, la sistemazione dei locali, l'Italia deve fare ogni sforzo e deve lasciare da parte, non dico le fiere commerciali, che possono essere necessarie, ma certe altre fiere di vanità; deve lasciare certe altre cose che proprio non attengono alla sostanza della trasformazione della vita nazionale, che l'Italia deve incominciare proprio da quegli organi, da quei servizi i quali meglio devono testimoniare, di fronte alla coscienza della Nazione, che veramente il rinnovamento è in atto, che non è stato e non è una vana speranza.

Dicevo, onorevoli senatori, onorevole Ministro, che io avrei trattato sinteticamente alcuni problemi: questo ho fatto. Chiedo scusa se ho esagerato rispetto al termine di tempo che mi ero proposto di osservare. Voglio concludere con alcune parole che non sono parole di circostanza, ma sono l'espressione genuina dello stato d'animo mio. L'onorevole Azara che mi sta davanti, che è della Commissione, che è sardo, mi comprenderà. Noi siamo della gente che ha ancora della fiducia, non ditela primitiva – non giudicateci così – che ha virtù, chiamatele pure primitive, che sono fondamentali: per esempio abbiamo ancora il senso della giustizia, abbiamo ancora il senso e il rispetto della legge e, manco a farlo apposta in tempi come questi, crediamo ancora nell'adempimento del dovere. Ecco, fate una cosa, onorevole Ministro, e fatela voi, onorevoli senatori, al cui giudizio è sottoposto l'ordine del giorno che a nome dell'onorevole Mastino e a nome mio è stato presentato. Accogliete quell'ordine del giorno, fate in modo che in Sardegna non si pensi o non si finisca per pensare, aggiungendo una delusione all'altra, che il successo e l'avvenire stanno fuori della giustizia, fuori della legge e fuori dell'adempimento del dovere. (*Vivissimi applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, mi pare superfluo che, a nome del gruppo socialista, dichiari che noi consentiamo nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione della giustizia e che è stato compilato con la preziosa collaborazione di Enrico De Nicola. Ma quell'ordine del giorno non esaurisce il problema che deve essere sempre affrontato in sede di bilancio e che oggi è il problema politico dell' amministrazione della giustizia. Il mio intervento sarà breve: non mi propongo di ripetere quelle critiche sul piano tecnico che io mossi e che mossero tanti altri oratori discutendo i bilanci del 1948 e del 1949, critiche che purtroppo rimasero sterili. Devo anzi soggiungere, che, anche sotto questo aspetto, il problema della giustizia si è aggravato e tutte le questioni più volte invano prospettate si sono inasprite con la dilazione della loro soluzione.

Per quanto riguarda il problema politico, prenderò le mosse proprio dall'ordine del giorno al quale alludevo; un ordine del giorno (occorre esser precisi con l'onorevole Ministro) che dovrebbe essere impegnativo per il Governo e implicare un termine perentorio entro il quale la volontà unanime espressa dalla Commissione e che io credo esprimerà unanime anche il Senato, si traduca in legge; perchè altrimenti, se le richieste contenute nell'ordine del giorno dovessero essere insabbiate o dilazionate ancora all'infinito, dovrei chiedermi a che cosa varrebbe la volontà del Parlamento.

Attendiamo dunque su questo ordine del giorno parole rassicuranti ed impegnative dall'onorevole Ministro. Conosco da tempo l'onorevole Piccioni, ho sentimenti di amicizia personale verso di lui, apprezzo il suo ingegno, la sua capacità, la sua conoscenza dei problemi; il mio intervento non è diretto contro la sua persona; esso si rivolge a tutto il sistema di questo Governo che, a nostro avviso, non dà affidamento di attuare le esigenze prospet-

tate in quell'ordine del giorno. Seguiamo dunque l'ordine del giorno. Primo punto: « stanziamenti economici per la Magistratura, considerata come ordine autonomo dello Stato ». Siamo d'accordo, e non da oggi, sugli aumenti degli stipendi ai magistrati ed abbiamo anche insistito per giusti aumenti ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari. Ho notato con piacere che, nella pregevole relazione dell'onorevole Bo, si parla degli aumenti; anzi, se non erro, l'onorevole Bo ne parlò anche prima che venisse approvato l'ordine del giorno a cui mi son riferito. Ma occorre soggiungere che questi miglioramenti per i magistrati, certamente urgenti e inderogabili, non devono essere un'offa per soffocare le loro ansie di indipendenza. Non si fraintenda il nostro pensiero: non solo noi siamo favorevoli ai miglioramenti economici, ma rivendichiamo l'onore di avere per primi posto questa rivendicazione. Da molto tempo, ed anche recentemente, vi abbiamo insistito, al Senato e alla Camera; l'onorevole Ministro sa che il nostro collega onorevole Targetti, quando si è discusso il problema del miglioramento agli statali alla Camera dei deputati, ha proposto un ordine del giorno anche per un maggiore aumento degli stipendi dei magistrati; ed il Senato certamente ricorda che in questa Assemblea il nostro eminente collega Azara ha proposto, sempre durante la discussione del disegno di legge per i miglioramenti agli statali, un ordine del giorno analogo. Egli si è accontentato poi della risposta del Governo che si limitava ad accettarlo come semplice raccomandazione. Noi allora abbiamo fatto nostro il suo ordine del giorno e ne abbiamo chiesto la votazione. La maggioranza lo ha invece respinto. Devo dare atto al collega Azara che egli non si è associato, in quella circostanza, alla maggioranza. Comunque, siamo noi che abbiamo sempre propugnato questi miglioramenti per la Magistratura; e sono il Governo e la maggioranza che mai si sono associati alla nostra battaglia tenace, coerente ed oggi soltanto coronata dal consenso generale. Nella mia qualità di Presidente della Federazione italiana pensionati ricorderò che anche per le pensioni dei magistrati abbiamo insistito quando si è discusso il disegno di legge sui miglioramenti degli stipendi e delle pensioni per gli statali, e proprio io ebbi l'onore di proporre un voto che il Senato accolse. L'anno scorso, durante la discussione del bilancio della giustizia, il collega Azara (ricordo il suo nome più volte perchè egli merita di essere spesso citato) accennò alle tristi condizioni in cui versano i magistrati e citò l'esempio di un magistrato che fu il suo maestro; parlando dopo di lui io portai un altro esempio, quello di un eminente magistrato collocato quest'anno a riposo.

Ma lasciate che torni ai pensionati ed insista nell'ordine del giorno che impegnava il Governo ad estendere i miglioramenti degli statali ai pensionati, con decorrenza dal giugno 1949. Io ebbi la fortuna di trovare consenzienti anche il collega Riccio della maggioranza e l'onorevole Ministro Petrilli che assunse un impegno preciso per il Governo. Da allora, i pensionati statali, compresi i magistrati, attendono la presentazione dell'apposito disegno di legge e non dimenticano che l'onorevole Petrilli dichiarò che tale presentazione avrebbe avuto luogo entro il giugno di quest'anno. Aggiungo che l'aumento delle pensioni ai magistrati, sia pure in misura minima, contribuirà forse ad evitare un inconveniente, che fu più volte giustamente deplorato in questa Aula, cioè che questi vecchi lavoratori siano talvolta costretti, dopo il collocamento a riposo, a dedicarsi alla professione forense, e, purtroppo, anche nella stessa circoscrizione in cui sino alla vigilia avevano amministrato giustizia.

Ma i miglioramenti economici non bastano. Rilevo, anzitutto, che essi dovrebbero essere anche accompagnati da certe garanzie di dignità anche esteriore, che deve essere conferita all'esercizio della giustizia.

Ho sentito con sincera comprensione il collega Oggiano lamentare le condizioni degli edifici giudiziari nella nostra Sardegna, ed ho sentito anche ricordare i larghissimi provvedimenti che furono invece presi, da un Ministro siciliano in carica, per le sedi giudiziarie della sua Palermo. Ma creda il caro collega Oggiano: il problema dello squallore degli edifici giudiziari non è soltanto della Sardegna, è perfino mortificante nella capitale della Repubblica. Io non so se voi, onorevoli colleghi, conosciate, per esempio, in quali condizioni si trovino i locali della Pretura di Roma. Noi, consiglieri comunali di tutti i settori,

abbiamo protestato più volte in Campidoglio; e abbiamo ricordato che il problema fu posto e parve risolto alcuni anni or sono, quando per sistemare questi uffici, fu assegnata al Comune un area accanto al palazzo di giustizia; ma, pocó dopo, il Governo fascista cedette quell'area per farne la Casa Madre dei mutilati, che poteva essere sistemata altrove. In seguito il Comune prescelse un'altra area, in via della Conciliazione, ma anch'essa fu ceduta; e ne usufruì il Vaticano. Si rese, infine, libero un edificio decoroso, ma subito vi appuntarono le loro mire i Carabinieri ed altri Enti e pare che vi abbiano trovato sistemazione dei Musei. Ricordo che alcuni giorni fa, dovendo accompagnare uno straniero alla Pretura per una sua pratica delicata ed urgente, mi son sentito avvampare di rossore al pensiero d'introdurlo in quelle topaie, tanto che ho dovuto pregarlo di attendermi fuori! I locali della nostra Pretura sono veramente uno scempio, un'offesa al decoro di Roma.

Ma lasciamo questi aspetti del problema. Vi è un'esigenza ben più alta, ed è quella che mi propongo di precisare nel mio intervento che sarà limitato a questo punto. Occorre che la giustizia sia soprattutto salvaguardata nella sua indipendenza. Anche l'anno scorso, da parte di quell'insigne relatore del bilancio di giustizia – di cui rimpiangiamo la scomparsa – l'onorevole Bertini, questo problema è stato nitidamente affrontato nella relazione: anche oggi ne hanno efficacemente parlato il senatore Macrelli ed un altro oratore, un nostro collega magistrato, il senatore Romano. Ma soprattutto significativa è l'insistenza della Magistratura: noi siamo fieri di essere a fianco dei magistrati nel rivendicare l'autonomia dell'ordine giudiziario! Ho assistito a qualcuno dei congressi dei magistrati ed ho seguìto gli atti degli altri. Nell'ultimo, quello di Palermo, è stata approvata una mozione che conferma precedenti mozioni analoghe.

Leggo il testo di quest'ultima:

« Considerato che pur essendo trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della Costituzione non si è ancora provveduto alla concreta adozione dei princìpi in essa sanciti sull'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, condizione assoluta di legalità costituzionale; considerato che nell'eventuale ulteriore remora per l'approvazione della riforma si rende intanto necessaria ed urgente l'emanazione di norme che valgano ad assicurare uno stato giuridico, morale ed economico adeguato alla elevatezza della funzione, delibera di presentare al Governo e al Parlamento la necessità di adeguato ed urgente provvedimento legislativo ».

Ad illustrare le insistenti richieste dei magistrati essi svolgono una risoluta campagna in tutti i numeri della Rivista ufficiale della loro associazione; ma la voce dei giudici italiani è rimasta sempre inascoltata.

Il collega Bo nell'illustrare la sua relazione parte dalla premessa che l'autonomia della Magistratura si raggiungerà soltanto con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Non sono d'accordo e non sono d'accordo i magistrati: a causa della volontà dilazionatrice del Governo e della necessità di una lunga elaborazione legislativa, il nuovo ordinamento giudiziario non potrà entrare in vigore, nel caso più favorevole, che tra un paio di anni. Già da quattro anni esso è allo studio; e le vicende di questi studi dimostrano che la elaborazione si perpetua indefinitivamente e artifiziosamente perchè il Governo non vuole presentare il relativo disegno di legge al Parlamento. I magistrati chiedono perciò qualcosa che può essere concesso subito; l'istituzione del Consiglio superiore e le garanzie sul loro stato giuridico. La nostra profonda convinzione, onorevoli colleghi, deve essere espressa con estrema chiarezza; ed è questa: il Governo non intende riconoscere l'autonomia della Magistratura, si rifiuta di tradurre in un qualunque disegno di legge le innovazioni democratiche della Costituzione repubblicana. Ciò è nel suo sistema politico; il Governo non ha presentato ancora, a distanza di tanti anni, un disegno di legge per il *referendum*; quello sulla Corte costituzionale fu approvato dal Senato, ma si è insabbiato per volontà della maggioranza nella Commissione della Camera; alcune norme modificatrici della legge di pubblica sicurezza sono state approvate al Senato, ma, giunte alla Camera, non sono state presentate che per un breve istante all'Assemblea ed il Ministro dell'interno è sorto a proporre, in sede di discussione, singolari e tardivi emendamenti... a se stesso che hanno rimandato quel disegno di

legge alla Commissione. Una legge elettorale per le future elezioni non è ancora allo studio. Se qualche volta dei disegni di legge, come quelli sul *referendum*, vengono proposti per iniziativa parlamentare, essi sono sprofondati nella narcosi presso le Commissioni e non giungono mai alle soglie dell'Assemblea. Il pretesto di studi non vale. Se vi è qualche cosa di urgente nella nostra vita legislativa è proprio la necessità inderogabile di attuare mediante leggi le norme programmatiche della Costituzione.

Perchè il Governo a nostro avviso non vuole l'autonomia della Magistratura? Perchè l'autonomia della Magistratura realizzata secondo le norme della Costituzione porta dei corollari che un Governo come questo non può accettare. Questi corollari derivano dalla attuazione delle norme degli articoli 104, 107 e 108 della Costituzione. Quando sarà istituito il Consiglio superiore le assunzioni, le promozioni, i trasferimenti, i giudizi disciplinari, le garanzie di inamovibilità dei magistrati non saranno più soggetti all'arbitrio del Ministero, ma saranno regolati dallo stesso potere giudiziario. Oggi garanzie per la libertà di giudizio in realtà non esistono. Non esistono per i giudici, e tanto meno per il Pubblico ministero che continua ad essere organo del potere esecutivo malgrado le proteste della Magistratura, malgrado le conclusioni cui sono giunti tutti gli studiosi democratici secondo le quali anche il Pubblico ministero deve essere riconosciuto organo del potere giudiziario, ciò che, del resto, è implicito in una norma della Costituzione.

L'ordine del giorno della Commissione del Senato, dal quale ho preso le mosse, prosegue chiedendo al Governo «la riforma urgente delle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale incompatibili col nuovo ordinamento giuridico dello Stato». Oggi tutti debbono riconoscere - come ha riconosciuto unanimemente la nostra Commissione di giustizia - che sopravvivono, nei nostri Codici penale e di procedura penale, norme le quali sono veramente incompatibili con la Costituzione e con il nuovo clima democratico in cui viviamo, norme che consentono ai giudici di esercitare un'azione persecutoria contro i lavoratori attraverso l'applicazione di leggi tipicamente fasciste.

Vorrei permettermi di ricordare, a proposito di questa innovazione urgente, che ebbi l'onore di presentare al Senato un disegno di legge sulla soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, forse il più fascista del Codice di rito poichè concede alla forza pubblica l'immunità per qualsiasi delitto commesso in servizio. Il Senato dimostrò - e noi ce ne compiacemmo - la sua sensibilità democratica approvando, credo alla unanimità, quel disegno di legge. Ma, ancora una volta, quando esso pervenne alla Camera, si arenò presso la Commissione e, se si deve credere a certe indiscrezioni dei giornali, i deputati della maggioranza hanno già palesato una decisa ostilità alla sua approvazione.

Se volgiamo un rapido sguardo ai progetti del nuovo Codice penale e di procedura penale, non già per sottoporli ad un anticipato esame critico, ma per trovare conferma o smentita a quanto ho già detto, ebbene noi sentiamo consolidarsi ancora il convincimento che, anche attraverso quei progetti, non si miri alla indipendenza dei magistrati, non si manifesti una volontà tendente ad aggiornare le norme del nostro Codice penale e di rito al «nuovo ordinamento giuridico dello Stato repubblicano», come dice l'ordine del giorno della Commissione. Quei progetti non contengono che pochi e cautissimi ritocchi ai Codici fascisti. Lasciate, a questo proposito, che io insista, ancora una volta, su un motivo che ho già svolto in altri interventi; quello della necessità di una riforma che considero fondamentale. Occorre finalmente ridare fiducia ai giudici, vittime di una autentica coazione del Codice fascista con la ristrettezza dei limiti imposti per le misure delle pene. Ho sentito or ora il collega Romano invocare pene severe. Non sono d'accordo; penso che il segno della civiltà di un popolo non sia mai espresso dall'inasprimento delle sanzioni punitive. Comunque, se voi volete ancora dilatare i limiti dei massimi, fatelo pure; ma riducete contemporaneamente i minimi, in modo che il giudice non sia costretto, come lo è oggi, a ricorrere ad autentiche immoralità giuridiche quando deve conciliare le esigenze imperiose della propria coscienza con il dovere di applicare le leggi dello Stato; non sia costretto cioè come tutti i giorni notiamo nelle aule giudiziarie, ad eliminare aggravanti chiare come

la luce del sole e a riconoscere attenuanti che non sussistono. Dilatate questi limiti; lasciate che il giudice possa liberamente spaziare adattando la sanzione ai singoli casi.

E per quanto riguarda il Codice di procedura penale, non fatene un trattato per università, non lasciate sopravvivere quel suo carattere così farraginoso, così formalistico e garantite, finalmente, il diritto di difesa affermato dalla Costituzione con la presunzione di innocenza dell'incriminato.

Ma io credo che un'altra indagine sia necessaria, un'indagine politica attraverso episodi che vi segnalerò e vi documenterò per trarne la conclusione che il potere esecutivo oggi tenta con qualunque mezzo e a qualunque costo di sovrapporsi al potere giudiziario e di vulnerarne la indipendenza. Purtroppo l'attuale ordinamento consente al potere esecutivo questa sopraffazione; consente di sovrapporsi alla libertà di giudizio dei magistrati, dal momento della loro assunzione attraverso i concorsi, più tardi attraverso le promozioni, che vengono rimesse ad una Commissione giudicatrice di nomina governativa e durante l'esercizio del loro ministero. Non si vuole la indipendenza, non si vogliono neppure creare magistrati indipendenti. E notate che la protesta non proviene soltanto da uomini politici di sinistra che da anni vi insistono; sono i magistrati che insorgono a tutela della loro autonomia. Ecco, subito, una conferma proprio relativa ai concorsi per le promozioni: « La Magistratura », organo ufficiale dell'Associazione dei magistrati, in uno dei suoi ultimi numeri, quello dell'aprile 1950, riporta numerosi ordini del giorno di diverse sezioni di questa Associazione che richiedono la sospensione di tutti i concorsi fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo ordinamento giudiziario, il quale, come sapete, dovrà deferire gli scrutini soltanto a commissioni giudicatrici nominate esclusivamente dai magistrati. Un altro attentato continuo, persistente, del Governo contro la libertà di giudizio dei giudici consiste nell'uso intollerabile di circolari. Ne ho già parlato in altre occasioni, in interpellanze, in interrogazioni e in sede di discussione dei bilanci precedenti. L'ultima di queste circolari è quella che voi tutti conoscete, denunciata da un primo presidente di Corte di appello e deplorata anche in un suo scritto.

Ma l'aspetto più grave della politica governativa è la continua, tenace, sfrontata sovrapposizione dei prefetti e degli organi di polizia al potere giudiziario. Ecco un esempio: a Milano, un giudice istruttore osa incriminare un commissario di pubblica sicurezza e i suoi agenti per le torture a cui essi avevano sottoposto un inquisito nelle guardine della polizia. Ebbene il questore ha il coraggio di convocare una conferenza stampa per deplorare apertamente l'atteggiamento della Magistratura. La Magistratura milanese si è raccolta subito ed ha protestato contro questo intollerabile atteggiamento del questore Agnesina.

SPALLINO. Non è stato contro la Magistratura.

BERLINGUER. Le rispondo subito, onorevole Spallino. Rilegga la protesta dei magistrati milanesi! E se vuole di più, eccole l'ordine del giorno dei magistrati di tutta Italia, votato all'unanimità dal Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale dei magistrati nella seduta dell' 8 marzo 1950 e pubblicato da tutta la stampa. Esso riguarda anche un altro episodio inaudito e dice: « Presi in esame alcuni recenti casi di interferenze di autorità amministrative nell'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso l'inammissibile convocazione di un magistrato giudicante presso il prefetto, con riferimento ad una causa in corso, e ad una conferenza stampa tenuta da un questore con apprezzamenti sull'attività di un giudice istruttore in ordine allo svolgimento di un processo in corso, deplora qualsiasi forma di ingerenza di organi del potere esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale che si risolve in una menomazione di princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione per il funzionamento della giustizia e per la tutela imparziale di tutti i cittadini; esprime ai magistrati interessati la piena solidarietà dell'Associazione nazionale dei magistrati Dà mandato al Presidente di svolgere al riguardo l'azione opportuna presso il Ministro ». Che ha fatto il Ministro? Ha reclamato la punizione del prefetto, del questore? No. Essi sono sempre al loro posto. Non siamo dunque soltanto noi che deploriamo queste ingerenze, non siamo soltanto noi che protestiamo, non siamo noi che segnaliamo questi casi, onorevole Spallino; è l'ordine giudiziario che insorge!

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione. Credo di avervi dimostrato l'ostilità tenace, pervicace del Governo contro l'indipendenza della Magistratura. attraverso lo sdegno che essa suscita nei magistrati. Occorre ancora qualche prova? Ebbene. ricordiamo l'episodio che ha avuto ieri tanta risonanza in quest'Aula, quello dell'arresto dell'onorevole Sereni. Noi abbiamo dato atto lealmente all'onorevole Scelba delle sue dichiarazioni e dei suoi provvedimenti. e tutto il Senato si è levato in piedi ad applaudire alla rivendicazione dei diritti del Parlamento fatta dal nostro insigne Presidente. Ma ci siamo anche chiesti: come è possibile che un episodio di questo genere si sia verificato? E voi stessi, onorevoli colleghi della maggioranza, non sentite come anche quest'ultimo arbitrio si inquadri in tutto un clima persecutorio che la politica governativa di discordia e di odio ha ormai diffuso tra i suoi organi e specialmente nella polizia e tenta di diffondere anche nella Magistratura, scatenando un'offensiva contro tutti gli oppositori che vengono segnalati come nemici del Paese e contro i lavoratori sol perchè portano nella lotta politica le loro rivendicazioni vitali, quelle del diritto alla vita, al lavoro, al pane? Ma vi è qualcosa che molti di voi ignorano o che non possono concepire, onorevoli colleghi; è l'errore, l'illusione in cui il Governo e i suoi organi cadono, supponendo che queste punture di spillo, come la detenzione di poche ore inflitta al nostro collega onorevole Sereni, possano distrarre dalla lotta politica i nostri uomini migliori, possano indebolire la fede di quanti, come Emilio Sereni, hanno lottato per tutta la vita, affrontato intrepidi ben più dure sofferenze per il trionfo dei loro ideali. Io vi dico che invece queste persecuzioni rafforzano la fede e non soltanto negli esponenti dei partiti politici sinceramente democratici, ma anche e soprattutto nelle migliaia di lavoratori, come quelli così numerosi che, nella mia Sardegna, sono stati arrestati sol perchè chiedevano un po' di pane ed un po' di terra. Se anche voi poteste leggere le lettere di questi compagni che ci giungono dal carcere comprendereste quanto sia vana ed assurda, oltre che iniqua, questa campagna persecutoria che imperversa in tutto il Paese.

Fate un esame di coscienza, onorevoli colleghi, considerate il significato di altri episodi recentissimi di questa politica. Credete davvero che con l'approvazione delle norme modificatrici dell'articolo 72 del Codice di procedura civile voi abbiate giovato al prestigio della Magistratura? E credete che, quando in quest'Aula il collega Mancinelli, il collega Terracini ed io abbiamo presentato una interrogazione al Governo chiedendo che esso diramasse delle circolari affinchè venisse rispettata la sentenza della Cassazione, terza sezione, secondo la quale l'articolo 21 della Costituzione è una norma precettiva e perciò abrogatrice dell'articolo 131 della legge di pubblica sicurezza, credete che abbia giovato al prestigio della Magistratura la risposta dell'onorevole Scelba, il quale dichiarò che, in fondo, questa sentenza della Cassazione non poteva considerarsi definitiva, e che una prossima sentenza avrebbe potuto anche interpretare diversamente l'articolo 21? Ebbene, queste dichiarazioni sono state fatte in Parlamento proprio alla vigilia di quel giorno in cui, essendo stata fissata la discussione di un'altra causa dinanzi ad un'altra sezione del Supremo Collegio, la causa fu rinviata alle Sezioni unite che decisero come l'onorevole Scelba aveva pronosticato. È naturale che nell'animo dei cittadini sia sorto il sospetto, sia pure a torto...

AZARA. Posso assicurarle proprio a torto.

BERLINGUER... che le dichiarazioni dell'onorevole Scelba abbiano esercitato una pressione sulla Corte suprema Riconoscerà almeno, il collega Azara, che esse furono irriguardose e imprudenti. E infine, sempre per riferirci ad un altro episodio attuale, credete davvero che quando un Ministro in carica si rivolge all'Autorità giudiziaria con una querela contro un membro del Parlamento, ciò giovi al prestigio della Magistratura. alla quale si impone di dare un giudizio che, necessariamente non sarà soltanto tecnico, ma anche un giudizio di moralità ed un giudizio di carattere politico, che ben più logicamente ed onestamente doveva esser riconosciuto di competenza del Parlamento? E se questo giudizio sarà favorevole al Ministro, voi credete che possa facilmente diradarsi, nella risonanza che esso avrà nella opinione pubblica,

il sospetto che la Magistratura si sia piegata all'ossequio verso il Ministro?

Onorevoli colleghi, non credo sia necessario dire di più. Vorrei che i miei modesti rilievi vi facessero almeno meditare. Noi, pur consentendo nell'ordine del giorno della Commissione, non possiamo aver fiducia nè che il Governo attui, con provvedimenti legislativi, quelle richieste unanimi della Commissione di giustizia che saranno, domani, richieste unanimi della nostra Assemblea esprimenti la volontà sovrana del potere legislativo; nè che il Governo modifichi la propria politica apertamente vulneratrice di ogni indipendenza del potere giudiziario. Onorevoli colleghi, ho limitato il mio intervento ad un solo problema: ma è quello essenziale; in un clima diverso esso dovrebbe trovare consenso in ogni spirito democratico, in ogni uomo libero perchè la giustizia non deve essere strumento di classe e di parte, ma dovrebbe essere considerata da tutti come suprema garanzia del nostro Stato repubblicano. (*Vivi applausi da sinistra, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Spallino che era iscritto a parlare, ha dichiarato che vi rinuncia.

Informo il Senato che essendovi ancora 16 oratori iscritti, dato il prevedibile prolungamento della discussione su questo bilancio, essa proseguirà anche nel pomeriggio di domani e quindi nella seduta antimeridiana di sabato.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi preme avvertire il Senato che io non potrò essere presente, perchè sabato mattina vi sarà una seduta del Consiglio dei Ministri.

Sull'ordine dei lavori.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Data la necessità e l'urgenza che riveste il disegno di legge sulle pensioni di guerra, proporrei che la discussione di esso venisse continuata senza interruzione a cominciare dalla seduta di domani mattina. Bisogna tener presente che il disegno di legge deve andare alla Camera e, pur augurandoci che la Camera non trovi difficoltà ad approvarlo nel testo del Senato, può darsi che debba poi tornare a noi.

PRESIDENTE. Se si avesse la sicurezza che i signori senatori fossero qui sabato mattina per discutere il disegno di legge sulle pensioni, si potrebbe guadagnare una seduta.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Propongo che sia messo all'ordine del giorno della seduta di domani mattina e di domani sera il disegno di legge sulle pensioni di guerra, ritenendo che così facendo nella seduta di sabato mattina si potrebbe porre termine alle discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che ci sono 71 articoli da approvare, taluno dei quali investe questioni gravi, oltre gli articoli sospesi.

Indubbiamente, a far presto, occorrono ancora 5 sedute per quel disegno di legge.

Si era detto che, per poter inviare alla Camera il bilancio della giustizia prima del 30 giugno, si doveva continuarne nelle sedute pomeridiane la discussione.

Bisognerebbe che i senatori capigruppo si impegnassero a trattenere qui almeno fino alle ore 12,30 di sabato i signori senatori, in modo da andare avanti col disegno di legge sulle pensioni di guerra.

Siccome nella legge sulle pensioni vi sono dei titoli che sono puramente regolamentari, di procedura, e sui quali non ci sono dissensi, potremmo discuterli sabato mattina.

Quindi stabiliamo che domani mattina ci sarà seduta per la legge sulle pensioni, domani pomeriggio per il bilancio della Giustizia e sabato mattina – i signori senatori lo tengano ben presente – non interrogazioni ma ancora esame della legge sulle pensioni.

BO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO. Dato che la discussione della legge sulle pensioni si protrarrà per alcune sedute, per accelerare la discussione del bilancio della Giustizia non si potrebbe riservare ad essa anche la seduta antimeridiana di domani?

PRESIDENTE. Il provvedimento sulle pensioni è di tale importanza che deve essere approvato rapidamente.

FERRARI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Ormai sappiamo che la discussione sui bilanci non potrà essere esaurita

nel mese di giugno, tanto è vero che vi è già la proposta di prorogare di un mese il termine dei nostri lavori. Allora perchè non rinviare di due giorni l'esame del bilancio della Giustizia e trattare invece nelle sedute di domani e di sabato la legge sulle pensioni che deve essere approvata al più presto?

PRESIDENTE. Esaurita la discussione sul bilancio della Giustizia, che è l'ultimo dei bilanci presentatici dal Governo, noi interromperemo l'esame dei bilanci e non lo riprenderemo se non quando sarà terminata la discussione sul disegno di legge sulle pensioni.

Dichiaro inoltre che voglio avere maggiore fiducia nel senso di responsabilità dei senatori di quella che non abbia il senatore Ferrari, augurandomi che la seduta di sabato si svolgerà a ranghi completi.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevole Presidente, vorrei rivolgere una preghiera ed un augurio; che cioè gli oratori che prenderanno la parola in questa e nelle prossime discussioni non si presentino con grossi pacchi di cartelle da leggere, ma che invece ripassino prima un po' meglio il loro discorso, in modo da essere più brevi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile » (139-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile ».

Come il Senato sa, questo disegno di legge torna al Senato con numerose modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati.

La discussione quindi è circoscritta alle parti modificate dalla Camera.

Dichiaro pertanto aperta la discussione e do facoltà di parlare al relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, se non da dichiarare qui che tutti siamo d'accordo, come già in Commissione, per approvare il testo così come è tornato dalla Camera; e ciò sia per fare un atto di omaggio all'altro ramo del Parlamento, sia per dare esempio di quel coordinamento e di quella rapidità di lavoro che dovrebbero sempre sussistere nelle nostre attività parlamentari; sia infine perchè, non essendo certi che le modificazioni che noi avremmo potuto apportare rispondano, nella pratica, meglio di quelle approvate dalla Camera all'interesse generale di abbreviare la durata delle contestazioni giudiziarie senza danno delle parti, preferiamo rimetterci all'esperimento delle riforme. (*Approvazioni*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Desidero soltanto riconfermare che l'opposizione, così come già ha dichiarato in sede di Commissione di giustizia, è perfettamente d'accordo con la maggioranza sulla necessità di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e prega il Senato di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame delle modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

All'articolo 4, il terzo comma dell'articolo 54 del Codice di procedura civile è così modificato:

« L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

È stato aggiunto il seguente:

Art. 5.

(*Separazione di cause*).

Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 103 (*Litisconsorzio facoltativo*). — Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si

propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

« Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe e renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza »

Art. 104 (*Pluralità di domande contro la stessa parte*). — Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

« È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 6 (già 5), l'articolo 125 del Codice di procedura civile dopo il primo comma resta così formulato:

« La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

« La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 7 (già 6) l'articolo 163 del Codice di procedura civile al punto 7° è stato così modificato:

« 7° l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-*bis* ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 8 ha inizio nei termini seguenti:

Art. 8.

(*Designazione del giudice istruttore*).

Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice di procedura civile è inserito il seguente articolo: (*segue l'articolo nel testo già approvato dal Senato*).

Inoltre l'articolo 163-*bis* (designazione del giudice istruttore) resta soppresso e l'articolo 163-*ter* (termini per comparire) prende il numero 163-*bis*. Il comma quarto di questo articolo 163 *bis* resta inoltre così modificato:

« di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo »;

Infine l'ultimo comma dello stesso articolo 163-*bis* è proposto nella seguente formulazione:

« Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente ».

Chi approva queste modificazioni all'articolo 8 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 9 (già 8) il secondo comma dell'articolo 164 del Codice risulta così modificato:

« La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 10 (già 9) l'inizio dell'articolo e il primo comma dell'articolo 165 del Codice di procedura civile sono stati così modificati:

Art. 10.

(*Costituzione delle parti*)

Il testo degli articoli 165, 166, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165 (*Costituzione dell'attore*). — L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Inoltre l'articolo 166 del Codice di procedura civile è riportato nei seguenti termini:

« Art. 166 (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

L'articolo 167 del Codice di procedura civile (comparsa di risposta) è stato soppresso.

L'articolo 168 è stato modificato nei seguenti termini:

« Art. 168 (*Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio*). — All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale».

Sono stati aggiunti i testi sostitutivi degli articoli 168-*bis* e 169.

« Art. 168-*bis* (*Designazione del giudice istruttore*). — Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

« La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

« Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

« Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

« In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione ».

« Art. 169 (*Ritiro dei fascicoli di parte*). — Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

« Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale ».

Infine i due primi commi dell'articolo 171 del Codice risultano così modificati:

« Art. 171 (*Ritardata costituzione delle parti*). — Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 307 primo e secondo comma.

« Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore ».

Chi approva queste modificazioni all'articolo 10 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 12 il secondo comma dell'articolo 177 del Codice di procedura resta modificato come segue:

« Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

«Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente;

4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente ».

Chi approva queste modifiche all'articolo 12 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 13 (già 12) il testo dell'articolo 178 del Codice resta così formulato:

« Art. 178 (*Controllo del collegio sulle ordinanze*). — Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

« Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.

« Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

« Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

« Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280.

« Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

« L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 16 (gia 15) il primo comma dell'articolo 183 del Codice resta così modificato:

« Art. 183 (*Prima udienza di trattazione*). — Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 17 (già 16) il testo dell'articolo 184 del Codice è stato così modificato:

« Art. 184 (*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*). — Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

È stato aggiunto un articolo 18 del seguente tenore:

Art. 18.

(*Provvedimenti del giudice istruttore*).

Il testo dell'articolo 187 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 187 (*Provvedimenti del giudice istruttore*). — Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

« Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

« Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

« Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178.

« Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 19 (già 17) il testo dell'articolo 189 del Codice di procedura civile è stato così modificato:

« Art. 189 (*Rimessione al collegio*). — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

« La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

È stato aggiunto il seguente:

Art. 20.

(*Comparse conclusionali e memorie*).

Il testo dell'articolo 190 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 190 (*Comparse conclusionali e memorie*). — Nel rimettere le parti al collegio

a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

« Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

« Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

« Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

« Queste disposizioni si applicano anche al Pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70 ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 22 (già 19) il testo dell'articolo 278 del Codice di procedura civile resta così modificato:

« Art. 278 (*Condanna generica - Provvisionale*). — Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

« In tal caso il collegio con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 23 (già 20) il testo dell'articolo 279 del Codice di procedura civile resta così modificato:

« Art. 279. (*Forma dei provvedimenti del collegio*). — Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza.

« Il collegio pronuncia sentenza:

1° quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;

2° quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

3° quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

4° quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

5° quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103 secondo comma, e 104 secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

« I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.

« I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

« L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 24 (già 21) il testo dell'articolo 280 del Codice di procedura civile è stato così modificato:

« Art. 280 (*Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio*). — Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.

« Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.

« Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 25 (già 22) risulta redatto nei seguenti termini:

Art. 25.

(*Abrogazione di disposizioni sull'esecuzione provvisoria di sentenze parziali*).

L'articolo 284 del Codice di procedura civile è abrogato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 27 (già 24) il testo dell'articolo 291 del Codice di procedura civile risulta così modificato nel primo e nel terzo comma:

« Art. 291 (*Contumacia del convenuto*). — Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

« Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo ».

Chi approva queste modifiche è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 31 (già 28) il primo comma dell'articolo 307 del Codice di procedura civile, è stato così modificato:

« Art. 307 (*Estinzione del processo per inattività delle parti*). — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 32 (già 29) il testo dell'articolo 308 del Codice di procedura civile è stato così modificato:

« Art. 308 (*Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza*). — L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.

« Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie ».

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

All'articolo 33 (già 30) il terzo comma dell'articolo 313 del Codice di procedura civile è stato così modificato:

« Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-*bis* ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente ».

Inoltre il secondo comma dell'articolo 317 del Codice di procedura civile deve leggersi così:

« Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 178 ».

Chi approva queste modifiche all'articolo 33 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

È stato aggiunto il seguente:

Art. 34.

(*Effetti della riforma o della cassazione*).

Il testo dell'articolo 336 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 336 (*Effetti della riforma o della cassazione*). — La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

« La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 35 (già 31) al testo del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 339 del Codice di procedura civile è stato sostituito il seguente:

« Art. 339 (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma».

Rimangono invariati gli ultimi due commi.

Inoltre il testo dell'articolo 340 del Codice è stato così modificato:

« Art. 340 (*Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

« Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

« La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

Chi approva queste modificazioni all'articolo 35 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 39 (già 35) l'inizio dell'articolo e il primo comma dell'articolo 353 del Codice sono stati così modificati:

Art. 39.

(*Rimessione al primo giudice*).

Il testo dell'articolo 353 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 353 (*Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza*). — Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice ».

È stato inoltre soppresso in questo stesso articolo il richiamo e il testo dell'articolo 354 del Codice di procedura civile.

Chi approva queste modifiche all'articolo 39 è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Con l'articolo 40 è stato di nuovo sostituito il testo dell'articolo 356 del Codice di procedura civile.

Ne do lettura:

Art. 40.

(*Provvedimenti sull'istruzione in appello*).

Il testo dell'articolo 356 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 356 (*Ammissione e assunzione di prove*). — Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

« Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 41 (già 36) il testo dell'articolo 357 del Codice di procedura civile è stato sostituito dal seguente:

« Art. 357 (*Reclamo contro ordinanze*). — Le ordinanze con le quali il giudice istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.

« Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perchè il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

« La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 42 (già 37) l'inizio dell'articolo e il primo comma dell'articolo 360 sono modificati nel modo seguente:

Art. 42.

(*Ricorso per cassazione. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*).

Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 360 (*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*). — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 160 è stato soppresso; ed infine è stato di nuovo introdotto un testo sostitutivo dell'articolo 361 del Codice di procedura civile nella seguente formulazione:

« Art. 361 (*Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive*). — Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

« Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sen-

tenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

« La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente appello ».

Chi approva queste modifiche è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

L'articolo 47 (già 42) sostituisce soltanto l'articolo 494 del Codice di procedura civile con la seguente formulazione:

Il testo dell'articolo 494 del Codice di proprocedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 494 (*Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario*). — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore.

« All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

« Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi »

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 50 (già 45) sostituisce anche il testo dell'articolo 673 del Codice di procedura civile:

« Art. 673 (*Sequestro in corso di causa*). — Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

« Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

« Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

« Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

« Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica al terzo comma dell'articolo precedente ».

Aggiunge il seguente secondo comma all'articolo 677 del codice:

« L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore ».

Aggiunge inoltre il seguente penultimo comma all'articolo 678 del Codice stesso:

« Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente ».

Sostituisce infine anche gli articoli 680 e 681 del Codice di procedura civile con la seguente dizione:

« Art. 680 (*Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa*). — Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

« Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

« Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

« Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

« Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro ».

« Art. 681 (*Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa*). — Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

« Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

« Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Chi approva l'articolo 50 così modificato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 51 (già 46) sostituisce anche il testo dell'articolo 739 del Codice di procedura civile nel modo seguente:

Art. 51.

(*Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio*).

Il testo dell'articolo 739 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 739 (*Reclami delle parti*). — Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

« Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

« Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo ».

Pongo ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 52 ed ultimo (già 47), è modificato come segue:

Art. 52.

(*Delega al Governo - Entrata in vigore della presente legge*).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta così approvato il disegno di legge nel suo complesso nel testo inviato dalla Camera dei deputati.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga ingiustificata la negativa opposta alla richiesta di omologazione del decreto interministeriale, trasmesso al suo Ministero da quello dell'interno in data 23 luglio 1949, riguardante le modifiche alla pianta organica ed al trattamento economico del personale dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, la quale, fin dal 25 settembre 1944; in seguito all'abrogazione del regio decreto « catenaccio » 16 agosto 1926, ha deliberato la modifica della vecchia pianta orga-

nica, adeguandola alle effettive aumentate esigenze dei servizi: deliberazione questa, che, dopo le opportune modifiche apportate dalla Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria e dalla Commissione Centrale per la finanza locale nei vari esami, deve ritenersi completa. Ragione per cui il rinvio *sine die* dell'attuazione del provvedimento subordinato al raggiungimento del pareggio del bilancio provinciale, mentre colpisce i dipendenti impiegati da decenni in servizio avventiziale, subordina questi ad una condizione che non solo non può avverarsi per ragioni di evidente impossibiltà nell'attuale momento economico estremamente critico, ma anche, per se stessa, estranea agli interessi della suddetta categoria, la quale, giustamente, si agita con pregiudizio del servizio degli Uffici.

Se, per le suesposte ragioni, non ritenga opportuno revocare la suddetta decisione e provvedere in conseguenza (1215).

MUSOLINO.

Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, ciascuno per la propria competenza: se non ritengano necessario ed opportuno provvedere a che la provincia di Reggio Calabria sia fornita di un sanatorio per tubercolotici di guerra, la cui mancanza, dopo la soppressione di quello istituito nel 1929, costituì e tuttora costituisce un assillante e grave problema sanitario e sociale da risolvere a favore di una categoria di cittadini, che dopo aver dato tutti se stessi alla Patria, si vedono, oggi, costretti ad andare in cerca di un asilo in terra lontana dai propri cari, con grave dispendio delle proprie economie familiari, oppure a rimanere in attesa, spesso invano, di un ricovero, necessitato dal persistere o dall'aggravarsi del male.

L'interrogante fa rilevare che di questo problema si occupò fin dall'epoca dell'Assemblea Costituente, mediante interrogazioni, alle quali fu data rassicurante risposta senza che poi le promesse fatte avessero attuazione pratica.

Gli Enti interessati e principalmente l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra più volte sollecitarono la soluzione del succitato problema, ma invano: anch'essi sono rimasti ad attendere ciò che è stato vivamente reclamato (1216).

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30, e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (787).

ALLE ORE 16.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (848).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

4. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

5. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

6. Deputati GIORDANI e MIGLIORI. — Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile (984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (388).

9. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria » (509).

10. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

11. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti